

Sull'applicazione del diritto romano in Dacia (*)

I. Premessa

Il compito che mi è stato assegnato è quello, particolarmente impegnativo, di tracciare le linee dell'applicazione e dello sviluppo del diritto romano in Dacia, in riferimento all'intero periodo – centosessantacinque anni all'incirca¹ – in cui essa rimase annessa all'impero mondiale, dalla conquista traiana fino al definitivo abbandono, avvenuto nell'età di Aureliano. Sintetizzare in una relazione, necessariamente breve, tutte le notizie all'uopo interessanti, tutti i numerosi problemi che l'argomento solleva, ed eventualmente cercare di far cenno, in maniera originale ed innovativa, a possibili sbocchi risolutivi dei problemi stessi, è impresa troppo grande, rispetto alla quale le mie forze sono impari. Mi limiterò pertanto ad illustrare, nel modo più decoroso e meno lacunoso che mi è possibile, gli aspetti che sono tradizionalmente ritenuti di maggior rilievo, passandoli in rassegna, come suol dirsi, «a volo d'uccello».

Nel far ciò, attingerò alle fonti, per lo più letterarie ed epigrafiche², oggi disponibili – lo stato delle quali, come ha scritto Mario Talamanca nel suo commento al libro di Şotropa³, non pare sempre adeguato, ai fini di una soddisfacente ricostruzione dell'ordinamento applicato in Dacia –, e a parte dell'abbondante letteratura⁴ che è stata scritta sul tema, o sui temi, oggetto del mio lavoro. Nell'ambito di tale letteratura, opera inevitabilmente degna di menzione, fin d'ora, in quanto specificamente dedicata al *Droit romain en Dacie*, è la monografia del già citato Şotropa⁵, le cui conclusioni, per la verità, non sempre sono considerate impeccabili, in dottrina⁶, ma alla cui sistematica essenziale⁷, qui, in linea di massima, mi atterrò, distinguendo quindi fra il diritto romano pubblico ed il diritto romano privato, che ebbero diffusione entro i confini della provincia transdanubiana.

*) Testo della relazione presentata al convegno su «L'eredità di Traiano. La tradizione romano-imperiale nella storia dello spazio romeno», tenutosi nei giorni 6 e 7 giugno 2007 presso l'Istituto Italiano di Cultura di Bucarest.

¹) Si veda *infra*, § II.1, in merito alla datazione sia della costituzione in provincia che dell'abbandono da parte dei Romani.

²) Ben scarse sono le fonti propriamente giuridiche (a meno che come tali non vogliano intendersi le tavolette cerate della Transilvania): per una significativa eccezione, inerente al passo di Ulpiano, tratto da D. 50.15.1.8-9, si veda *infra*, II.2 *in fine*.

³) M. TALAMANCA, *rec. a V. ŞOTROPA, Le droit romain en Dacie* (Amsterdam, 1990), in «BIDR.», XCIV-XCV, 1991-1992, p. 779 e 782.

⁴) Sotto il profilo giuridico, i contributi più significativi sono quelli relativi ai trittici transilvanici, anch'essi abbondantissimi, come vedremo in seguito. Ma indicazioni preziose, specie per la ricostruzione dell'ordinamento amministrativo dacico, potranno trarsi anche dai rilievi formulati dai numerosi autori che, pur non essendo giuristi, hanno scritto sul tema: per tutti, si veda fin d'ora soprattutto I. PISO, *Fasti Provinciae Daciae*, I, *Die senatorischen Amtsträger*, Bonn, 1993.

⁵) ŞOTROPA, *Le droit romain en Dacie*.

⁶) Si veda ancora per esempio TALAMANCA, *op. cit.*, cit., p. 778 ss., principalmente in merito allo scarso utilizzo della dottrina precedente (oltre che ad altri, più peculiari aspetti, afferenti soprattutto al diritto privato e al processo). Meno critico per esempio P. NÈVE, *rec. a ŞOTROPA, op. cit.*, in «T.», LXIII, 1995, p. 184 s.; ma si veda variamente *infra*, § II, in ordine alle conclusioni cui Şotropa talora perviene anche, propriamente, in materia di diritto pubblico.

⁷) Quella adottata da Şotropa precisamente consiste in: 1) *L'introduction du droit romain public et privé (Section I-II)*, p. 9 ss.; 2) *Le droit public romain en Dacie (Section I-IX)*, p. 32 ss.; 3) *Le droit privé romain en Dacie (Section I-IV)*, p. 141 ss.

II. Il diritto pubblico e l'amministrazione della Dacia

1. La provincia Dacia, la bipartizione, la tripartizione e la riorganizzazione definitiva nell'età di Marco Aurelio.

Al termine della seconda campagna traiana, nel 106⁸, la Dacia venne sottoposta ad una organizzazione amministrativa non diversa da quella cui i Romani facevano solitamente ricorso per le regioni di recente conquista. Sebbene non ci sia dato conoscere il testo della *lex provinciae*⁹, sappiamo che nei territori al di là del Danubio, un tempo sedi del regno di Decebalo¹⁰, venne eretta una nuova provincia – *provincia Caesaris* o imperiale, naturalmente, non senatoria –, al comando della quale venne normalmente posto un *legatus Augusti pro praetore*, di rango consolare¹¹, che esercitava i suoi poteri in nome del principe. Sotto Traiano, i governatori della Dacia – dei quali il più importante, forse, sebbene non il primo di cui si abbia notizia¹², fu Decimo Terenzio Scauriano¹³ (in seguito mi asterò, per lo più, da indagini di carattere prosopografico, per cui rinvio ai numerosi documentati studi esistenti sull'argomento¹⁴) – comandavano, innanzi tutto, le due-tre legioni¹⁵ ancora di stanza nella odierna Romania, ma si adoprarono anche ad organizzare, com'era nella prassi, un proprio *corpus* di funzionari civili¹⁶, tramite i quali tenere sotto il proprio controllo l'intera amministrazione dei ter-

⁸) Questo è l'anno in cui cessarono le ostilità (cfr. «CIL.» 16.160), ma non è certo che la erezione a provincia sia stata immediata: il 108 può essere senz'altro considerato il termine *ante quem*, dato che allora risulta già costruita la strada Potaissa-Napoca («CIL.» 3.1627). In proposito, si veda soprattutto I. PISO, *Fasti*, cit., p. 3 s., e 'Rumänien', in «Reallexicon der Germanischen Altertumskunde», XXV, Berlin - New York, 2003, p. 483, critico verso la posizione assunta già a suo tempo da C. DAICOVICIU, *Neue Mitteilungen aus Dazien (Funde und Einzelungsuntersuchungen)*, in «Dacia», VII-VIII, 1941, p. 330 s., e quindi seguita da molti altri.

⁹) La quale, peraltro, certamente assunse, secondo la prassi del principato, la forma di una costituzione imperiale: cfr. per esempio ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 32 s. e 142, T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Diritti locali e modello romano nel Principato*, in «Roma y las provincias», Madrid, 1994, p. 211, PISO, *Fasti*, cit., p. 5, e J.R. CARBÓ GARCÍA, *Algunas observaciones sobre el proceso de urbanización de la Dacia romana*, in «Studia Historica», XX, 2002, p. 125.

¹⁰) In questa sede, basti dire che la nuova provincia traiana si estendeva, più precisamente, nelle attuali regioni della Transilvania, del Banato di Timisoara, della Moldavia ad ovest del Prut, della Valacchia, della Galizia meridionale e della Bucovina. Si vedano ad esempio O. BUCCI, *Le provincie orientali dell'impero romano. Una introduzione storico-giuridica*, Roma, 1998, p. 98, PISO, *Fasti*, cit., p. 5, e M. SCHMAUDER, *Verzögerte Landnahmen? Die Dacia Traiana und die sogennanten decumates agri*, in «Integration und Herrschaft. Ethnische Identitäten und Organisation im Frühmittelalter», Wien, 2002, p. 185.

¹¹) Il che era del tutto normale per un governatore alle cui dipendenze stavano due o più legioni. Si vedano, in merito alla Dacia, per esempio, le osservazioni di L. BALLA, *De nouveau sur le titre de consularis*, «Acta Classica Universitatis Debreceniensis», VIII, 1972, p. 85, e PISO, *Fasti*, cit., p. 8, e 'Rumänien', cit., p. 484; cfr. ad esempio F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, IV.2, Napoli, 1975², p. 805.

¹²) Come si evince dal diploma di Ranovač, risalente al 109 (riportato e commentato in PISO, *Fasti*, cit., p. 4, 10 ss.; cfr. K. WACHTEL, *War D. Terentius Scaurianus der erste Statthalter Dakiens?*, in «Klio», LXXII, 1990, p. 473 ss.): il primo fu Giulio Sabino.

¹³) Su questo importante personaggio, e per una ricognizione delle numerose fonti su cui si basano le nostre informazioni su di lui, si vedano ad esempio, per tutti, A. STEIN, *Die Reichsbeamten von Dazien*, Budapest, 1944, p. 9 s., WACHTEL, *War D. Terentius*, cit., p. 473 ss., ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 33, e I. PISO, *Fasti*, cit., p. 13 ss., e *Le forum vetus de Sarmizegetusa*, I, Bucarest, 2006, p. 214 ss..

¹⁴) Si vedano per esempio STEIN, *Die Reichsbeamten*, cit., P. DOBÓ, *Gouverneurs de Dacie à l'époque de Trajan*, in «Acta Classica Universitatis Debreceniensis», IX, 1973, p. 91 ss., BALLA, *Prosopographia Dacica*, ivi, IX, 1973, p. 95 ss., *Prosopographia Dacica. Fonctionnaires impériaux d'ordre sénatorial et d'ordre équestre en Dacie pendant les guerres marcomanes*, ivi, XV, 1979, p. 55 ss., e *Notes prosopographiques*, ivi, XXIV, 1988, p. 67 ss., e PISO, *Fasti*, cit., *passim*.

¹⁵) Si trattava della XIII *Gemina* (su cui siamo ampiamente informati perché rimase per sempre in Dacia), della IV *Flavia* (su cui si veda per esempio «CIL.» 3.8070), e forse anche della I *Adiutrix* (cfr. «CIL.» 3.981 e 1008). Si vedano anche, più in generale, ad esempio DOBÓ, *Gouverneurs*, cit., p. 92, N. GUDEA, *The Defensive System of Roman Dacia*, in «Britannia», X, 1979, p. 77, ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 107, e PISO, *Fasti*, cit., p. 6, 'Rumänien', cit., p. 484, e *Le forum*, cit., p. 315 ss.

¹⁶) Dei più importanti faremo cenno nel corso di questo lavoro. Si vedano fin d'ora, comunque, per esempio I. BERCIU, A. POPA, *Exceptores consularis in Dacia*, in «Latomus», XXIII, 1964, p. 300 ss., A. DOBÓ, *L'officium consularis en Dacie*, in «Acta Classica Universitatis Debreceniensis», XIV, 1978, p. 57 ss., e ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 48 e 52 ss.

ritori. «Capitale»¹⁷ della provincia fu la nuova colonia *Ulpia Traiana Sarmizegetusa*¹⁸, la prima ed unica ad essere materialmente dedotta dai Romani, con assegnazioni di terre ai veterani¹⁹. Colà²⁰ si sarebbe annualmente riunita l'assemblea dei delegati provinciali (*concilium provinciae*, pur attestato, come tale, per epoche successive)²¹, allo scopo di rendere culto all'imperatore e di esercitare le altre limitate funzioni che l'ordinamento romano riconosceva a questo tipo di consessi²².

Fino alla morte di Traiano (117 d.C.), la Dacia venne pacificamente amministrata nel modo che, a grandi linee, abbiamo sopra descritto. Ma una prima importante cesura, nella storia del governo di questa provincia, si colloca già nei primi anni del regno del suo successore, Adriano, il quale fra l'altro, stando alla discutibile testimonianza di Eutropio²³, avrebbe avuto intenzione di abbandonarla – così come aveva fatto per altre province recentemente annesse da Traiano all'impero –, ma ne sarebbe stato dissuaso dagli amici, preoccupati che i molti Romani che già vi si erano insediati fossero abbandonati a se stessi. Il fatto che la Dacia, comunque, fosse tuttora popolata non solo dai Romani e dalle altre genti che grazie ai Romani vi erano immigrate, ma anche da popoli di origine autoctona (i quali, dunque, non erano stati completamente sterminati nelle due guerre di conquista, come meglio diremo tra breve) o limitrofa, è dimostrato dai segni di bellicosa vitalità che essi seppero dare negli anni 117-118, quando a Qunito Marcio Turbone²⁴ vennero riconosciuti pieni poteri per la repres-

¹⁷ E' questo un termine del tutto convenzionale (benché invalso in dottrina: si vedano per esempio C. DAICOVICIU, H. DAICOVICIU, *Urbanisation et romanisation dans la Dacie trajane*, in «Akten des VI. Internationalen Kongress für Griechische und Lateinische Epigraphik», München, 1973, p. 97, BUCCI, *Le provincie*, cit., p. 98, R. CIOBANU, *Cana-bae, vici et castella en Dacie romaine*, in «Caesardunum», XXXII, 1998, p. 353, e CARBÓ GARCÍA, *Algunas observaciones*, cit., p. 129), anche perché le amministrazioni provinciali non erano, come si sa, necessariamente accentrate, il che vale, come vedremo, anche per la Dacia. Diciamo che si trattava senz'altro del centro urbano più grande ed importante, sorto vicino al luogo in cui si trovava la capitale del vecchio regno di Decebalo, destinato ad ottenere, sotto i Severi, il titolo di metropoli. Cfr. per esempio ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 53, e PISO, *Fasti*, cit., p. 37 s., 90, e *Le forum*, cit., p. 263 ss., il quale in particolare osserva come Sarmizegetusa, nella quale sempre risiedette un procuratore finanziario, possa ritenersi il centro principale dell'amministrazione «civile» (ma si veda la precisazione da noi fatta *infra*, testo e nt. 54).

¹⁸ L'esatta denominazione è *Ulpia Traiana Augusta Dacia Sarmizegetusa*, come si evince dall'iscrizione della fondazione (per la quale si veda «Année Epigraphique» 1998, p. 405, n. 1084). Cfr. per esempio ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 74, e I. PISO, *Epigraphica (XVII)*, in «Acta Musei Napocensis», XXXIX-XL, 2001, p. 218, e *Le forum* cit., p. 211.

¹⁹ Si veda «CIL.» 3.1443. Sulla deduzione di Sarmizegetusa e, più in generale, sulla vicenda di questa città, anche nelle epoche successive, cfr. per esempio BALLA, *L'importance des colonisations en Dacie*, in «Acta Classica Universitatis Debreceniensis», X-XI, 1974-1975, p. 140, ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 33, 72 ss. e 184, A. PAKI, *La colonisation de la Dacie romaine*, in «La politique édititaire dans les provinces del l'Empire romain. IIème-IVème siècles après J.-C.», Berne, 1993, p. 20 e 26, CARBÓ GARCÍA, *Algunas observaciones*, cit., p. 129 s., e PISO, *Epigraphica*, cit., p. 215 ss., e *Le forum*, cit. Si veda anche *infra*, § II.2 e nt. 90.

²⁰ Per lungo tempo si è ritenuto (soprattutto da parte di Constantin Daicoviciu in numerose occasioni, per le quali si rinvia a PISO, *Le forum*, cit., p. 26 ss.) che gli imponenti resti archeologici rinvenuti nel sito di Sarmizegetusa fossero quelli del palazzo degli *Augustales*, dove l'assemblea provinciale si riuniva; ma è stato oggi dimostrato che si tratta del foro (si vedano R. ETIENNE, I. PISO, A. DIACONESCU, *Les fouilles du forum vetus de Sarmizegetusa. Rapport général*, in «Acta Musei Napocensis», XXXIX-XL, 2002-2003, p. 135 ss., e PISO, *Epigraphica*, cit., p. 216, e *Le forum*, cit., p. 9, 37 e 167 ss., che più esattamente allude ad una grande basilica giudiziaria appartenente al *forum vetus*).

²¹ *Concilium trium Daciarum*. cfr. per esempio «CIL.» 3.1454; si vedano anche C. DAICOVICIU, M. CONSTANTINESCU, *Brève histoire de la Transylvanie*, Bucarest, 1965, p. 37 s., P. GUIRAUD, *Les assemblées provinciales dans l'empire romain*, Roma, 1966, p. 47, ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 59 ss. e 138, BUCCI, *Le provincie*, cit., p. 98, e PISO, «Rumänien», cit., p. 486.

²² Che potrebbero dirsi genericamente rappresentative della realtà provinciale e delle sue comunità, pur senza mai assumere alcuna reale influenza politica, specie in contrapposizione al potere romano. Sulle assemblee provinciali, sulla loro organizzazione interna (anche finanziaria), sulle scarse prerogative ad esse riconosciute, e sulla loro natura (se di collegi privati religiosi ovvero di istituzioni di carattere pubblico), si veda ad esempio DE MARTINO, *Storia*, IV.2, cit., p. 832 ss.

²³ Eutr., *brev.* 8.6.2: «*Qui Traiani gloriae invidens statim provincias tres reliquit quas Traianus addiderat et de Assyria, Mesopotamia, Armenia revocavit exercitus ac finem imperii esse voluit Euphraten. Idem de Dacia facere conatum amici deteruerunt ne multi cives Romani barbaris traderentur propterea quia Traianus victa Dacia ex toto orbe Romano infinitas eo copias hominum transtulerat ad agros et urbes colendas. Dacia enim diuturno bello Decibali viris fuerat exhausta*». Sul fatto che la testimonianza di Eutropio non possa considerarsi complessivamente attendibile concorda ormai la dottrina: cfr. soprattutto *infra*, § II.2 e nt. 70.

²⁴ Su questo importante personaggio, e sull'attività che egli svolse a difesa della provincia transdanubiana, si

sione delle rivolte di Daci liberi, Iazigi e Rossolani²⁵. Con Turbone il comando della provincia risulta quindi ancora unificato; ma cessate le ostilità l'imperatore Adriano passò ad attuare, come si diceva, una prima importante riforma dell'amministrazione della Dacia: parte del suo territorio venne effettivamente abbandonato²⁶, ed il rimanente, già nel 119²⁷, fu diviso in due province, la Superiore, che si estendeva nella zona intercarpatica²⁸, e la Inferiore, che si estendeva in pianura²⁹. Fino a qualche decennio fa si credeva che un terzo distretto, quello della cosiddetta Dacia Porolissense, fosse stato istituito, nell'estremo nord, solo nell'età di Antonino Pio³⁰; ma l'importante scoperta, avvenuta nel 1960, del diploma di Gherla³¹ ci consente oggi di far risalire l'esistenza di questa provincia già all'epoca di Adriano, più precisamente agli anni precedenti il 133, e forse ad un momento di poco successivo alla istituzione delle altre due³². Le fonti ci permettono di stabilire con certezza che la Dacia Superiore, che si trovava in mezzo alle altre, continuò ad essere retta da un *legatus Augusti*, ora di rango pretorio³³, e che la Inferiore e la Porolissense vennero invece sottoposte a procuratori di estrazione equestre³⁴. Più difficile è dire in che posizione si trovassero i tre governatori fra di loro, ed in particolare i due procuratori rispetto al legato. La tesi, sostenuta da una parte della dottrina³⁵, secondo la quale essi sarebbero stati, già adesso, subordinati al primo, non pare convincente, sia perché non trova sufficiente conferma nelle fonti a nostra disposizione (alcune delle quali, anzi,

vedano per esempio STEIN, *Die Reichsbeamten*, cit., p. 14 ss., G. FORNI, *Contributo alla storia della Dacia romana*, in «Athenaeum», XXXVI, 1958, p. 200, e PISO, *Fasti*, cit., p. 31 e nt. 11 e p. 32, ai quali anche si rinvia per un puntuale riscontro delle fonti su cui le nostre conoscenze si fondano.

²⁵ In merito, si vedano per esempio M. MACREA, *Exercitus Daciae Porolissensis et quelques considérations sur l'organisation de la Dacie romaine*, in «Dacia», VIII, 1964, p. 149, C. DAICOVICIU, CONSTANTINESCU, *Brève histoire*, cit., p. 41, BALLA, *To the Questions of the Military History of Dacia in the Second Century*, in «Acta Classica Universitatis Debreceniensis», I, 1965, p. 39, G.I. LUZZATTO, *Roma e le provincie*, I, Bologna, 1985, p. 377, PISO, *Fasti*, cit., p. 30, e 'Rumänien', cit., p. 484, e SCHMAUDER, *Verzügerte*, cit., p. 185.

²⁶ Si trattava più esattamente delle terre ubicate nel sud-est della provincia (Muntenia e parte meridionale della Moldavia): cfr. per esempio GUDEA, *Der Limes Dakiens und die Verteidigung der obermoesischen Donaulinie von Trajan bis Aurelian*, in «ANRW», II.6, Berlin - New York, 1977, p. 856, e *The Defensive System*, cit., p. 68 (con cartina dalla chiara valenza illustrativa), e PISO, 'Rumänien', cit., p. 484.

²⁷ Fonti varie (si veda per esempio «CIL.», 16.68, oltre a diversi diplomi militari, tra cui quello di Cășei) danno conferma della divisione in due, che fu legata all'attività di Turbone. In merito, si vedano per esempio FORNI, *Contributo*, cit., p. 200 ss., C. DAICOVICIU, *Contributi alla storia della Dacia romana alla luce degli ultimi tre lustri di studi epigrafici in Romania*, in «Atti del terzo congresso internazionale di epigrafia», Roma, 1959, p. 186, e PISO, *Fasti*, cit., p. 42 ss.

²⁸ Odierna Transilvania, all'incirca: erano, in pratica, i territori compresi nella vecchia provincia traiana. Cfr. PISO, *Fasti*, cit., p. 31, 35 s., e 'Rumänien', cit., p. 484.

²⁹ Si trattava dei territori prima appartenuti alla Mesia Superiore (Muntenia dell'ovest, Oltenia dell'est, parte della stessa Transilvania). Cfr. PISO, 'Rumänien', cit., p. 484.

³⁰ Si veda soprattutto A. VON PREMERSTEIN, *Die Dreiteilung der Provinz Dacia*, in «Wiener Eranos», 1909, p. 256 ss. (sulla scorta di «CIL.» 16.110, del 159 d.C.), che aveva avuto ampio seguito, in dottrina, da parte di STEIN, *Die Reichsbeamten*, cit., p. 32 ss., e molti altri.

³¹ Per un commento del testo, immediatamente successivo alla sua pubblicazione, si veda C. DAICOVICIU, D. PROTASE, *Un nouveau diplôme militaire de la Dacia Porolissensis*, in «Journal of Roman Studies», LI, 1961, p. 63 ss.

³² Non certo, però, in contemporanea, come è d'altronde intuibile dalla denominazione nel frattempo adottata per le altre due; ciò, quantunque le opinioni divergano circa la data a cui far risalire esattamente l'evento: per una rassegna di ipotesi si vedano per esempio MACREA, *Exercitus*, cit., p. 145 ss., BERCIU, POPA, *Exceptores*, cit., p. 305, BALLA, *To the Questions*, cit., p. 41, e *Prosopographia Daciae. Fonctionnaires*, cit., p. 58, LUZZATTO, *Roma*, cit., p. 377, ȘOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 34, PISO, *Fasti*, cit., p. 34 e nt. 24 (ove compare un'utile rassegna bibliografica), e 'Rumänien', cit., p. 484, D. POTTER, *Procurators in Asia and Dacia under Marcus Aurelius*, in «Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik», CXXIII, 1998, p. 273, e P. WEISS, *Neue Diplome für Soldaten des Exercitus Dacicus*, ivi, CXLI, 2002, p. 248.

³³ Il che era del tutto normale per un governatore alle cui dipendenze stava, ormai, soltanto una legione. Si vedano, riguardo alla Dacia, le osservazioni, per esempio, di ȘOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 34, e di PISO, *Fasti*, cit., p. 35 e 37 s., e 'Rumänien', cit., p. 484; più in generale si veda ad esempio, per tutti, DE MARTINO, *Storia*, IV.2, cit., p. 805.

³⁴ Com'era, analogamente, affatto usuale, quando in una provincia erano stanziati solo truppe ausiliarie: si vedano ancora, per esempio, ȘOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 34, 42, 50 e nt. 13 e p. 52 ss., e PISO, *Fasti*, cit., p. 35 e 38, e 'Rumänien', cit., p. 484 s.; si veda anche per esempio DE MARTINO, *Storia*, IV.2, cit., p. 810.

³⁵ Si veda per esempio H.G. PFLAUM, *Essai sur les procurateurs équestres sous le haut-empire romain*, Paris, 1950, p. 148; così, per certi versi, anche ȘOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 35, 42, 53, 107 e 133, che insiste sulla posizione di preminenza del legato sui procuratori, almeno nel campo dell'amministrazione militare (cfr. *infra*, nt. 38 s.).

fanno menzione di funzioni esercitate direttamente in nome dell'imperatore, e non del legato³⁶), sia perché, in generale, nel diritto pubblico romano, quella della sottoposizione del procuratore al governatore della provincia maggiore era semmai l'eccezione, e non la regola³⁷. Certo, si può ragionevolmente credere che al legato della Dacia Superiore fosse riconosciuta una qualche supremazia, sia per comprensibili ragioni di rango e prestigio³⁸, sia soprattutto per ragioni di carattere strategico-militare³⁹, dal momento che sotto il suo comando era posta l'unica legione rimasta allora in Dacia (la *XIII Gemina*, destinata a risiedere ad *Apulum* fino, addirittura, all'epoca di Aureliano!)⁴⁰. Ma attribuire valore a quest'affermazione anche nel campo, propriamente, giuridico-amministrativo appare, a mio avviso, operazione oltremodo discutibile⁴¹. Comunque sia, l'assetto dato da Adriano alle Dacie resisterà per circa quarant'anni, superando anche le difficoltà derivate, nell'epoca del successore Antonino Pio, da talune – non per la verità irrefrenabili – insurrezioni delle genti transdanubiane⁴².

Il secondo importante punto di svolta si colloca alla fine degli anni Sessanta del II secolo, allorché i nuovi imperatori Marco Aurelio e Lucio Vero – quest'ultimo morto, però, all'inizio del 169⁴³ – dovettero fronteggiare la devastante irruzione, nella zona danubiana, dei Quadi e dei Marcomanni. La Dacia fu senz'altro interessata dagli eventi bellici, per buona parte del suo territorio⁴⁴, tanto che proprio in questo periodo andarono perdute, nella zona mineraria, le tavolette transilvaniche di cui si dirà meglio fra breve. Immediatamente⁴⁵, dovette esservi trasferita una seconda legione, la *V Macedonica*, che in seguito avrà sede a Potaissa, fino praticamente all'abbandono della provincia⁴⁶. Il comando delle operazioni venne affidato ad un grande generale, M. Claudio Frontone⁴⁷, al quale ve-

³⁶) Significativa, in proposito, è per esempio la testimonianza di «CIL.» 3.836, ove, a proposito dell'edificazione dell'anfiteatro di Porolisso, si fa menzione dell'imperatore, e niente affatto del legato della Dacia Superiore. Cfr. per esempio MACREA, *Exercitus*, cit., p. 155, e I. PISO, *Fasti*, cit., p. 39, e *Studia Porolissensia (I). Le temple dolichénién, in «Acta Musei Napocensis», XXXVIII, 2001, p. 235 e nt. 113 (con ulteriori riferimenti bibliografici).*

³⁷) Cfr. sul punto, per tutti, ad esempio DE MARTINO, *Storia*, IV.2, cit., p. 811, che rimarca il carattere senz'altro temporaneo delle eccezioni che è dato riscontrare; mentre in Dacia, è appena il caso di osservare, la situazione si protrasse per ben quattro decenni.

³⁸) Tutto sommato equilibrate ci sembrano ancora, in proposito, le osservazioni di MACREA, *Exercitus*, cit., p. 156; più sbilanciato ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 107, che sembra voler far discendere da questa considerazione, in sé plausibile, conseguenze rilevanti anche sul piano giuridico.

³⁹) Il che non esclude affatto che gli *auxilia* stanziati nella provincia procuratoria fossero normalmente posti alla completa dipendenza del governatore locale, come lo stesso ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 107 e 112 ss. riconosce. Il fatto che, all'occorrenza, il legato potesse assumere il comando di tutte le truppe (come in effetti avvenne nell'età di Antonino Pio: cfr. appena *infra*, nel testo) non autorizza, a nostro avviso, a ritenere che gli *auxilia* fossero, ordinariamente, corpi separati di un'unica armata: così invece, altrove, ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 42.

⁴⁰) Sull'importanza di questa legione, e della sua permanenza in *Apulum*, anche ai fini della romanizzazione della provincia, avremo modo di tornare.

⁴¹) In questo senso è oggi incline a ritenere, in effetti, la maggior parte della dottrina: si vedano per esempio FORNI, *Contributo*, cit., p. 202, MACREA, *Exercitus*, cit., p. 155 e nt. 47 e p. 156, e *L'organisation de la province de Dacie*, in «Dacia», XI, 1967, p. 137, e PISO, *Fasti*, cit., p. 41, e 'Rumänien', cit., p. 484, molto reciso nell'escludere ogni interdipendenza anche sotto il profilo militare.

⁴²) Si trattava di Daci liberi, Iazigi, Quadi. Si veda Hist. Aug., *Pius* 5.4, oltre a diplomi militari vari, per una attenta ricognizione dei quali si rinvia per esempio a MACREA, *Exercitus*, cit., p. 149, L. BALLA, *To the Questions*, cit., p. 43 ss., e *Recusantes provinciales in Dacia*, in «Oikumene», I, 1976, p. 191, e ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 53.

⁴³) Si veda in proposito per esempio T. MOMMSEN, *Römische Geschichte*, V, *Die Provinzen von Caesar bis Diokletian*, Berlin, 1885, trad. it. – *Storia di Roma antica*, III, *Le provincie romane da Cesare a Diocleziano* –, Firenze, 1962, p. 246.

⁴⁴) I nemici arrivarono a minacciare la stessa Sarmizegetusa: si veda «CIL.» 3.7969; cfr. per esempio C. DAICOVICIU, CONSTANTINESCU, *Brève histoire*, cit., p. 43, BUCCI, *Le provincie*, cit., p. 99, e PISO, 'Rumänien', cit., p. 487 s.

⁴⁵) Ossia, con tutta probabilità, durante l'anno 168, quando i due imperatori ancora regnavano insieme: cfr. per esempio BERCIU, POPA, *Exeptoires*, cit., p. 303, e PISO, *Fasti*, cit., p. 88.

⁴⁶) Sulla *Legio V*, e sulle vicende che la videro variamente impegnata, in Dacia, fin dal suo trasferimento dalla Mesia, si vedano per esempio BALLA, *Prosopographia*, cit., p. 99, GUDEA, *The Defensive System*, cit., p. 84, ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 107, e PISO, *Fasti*, cit., p. 89, e 'Rumänien', cit., p. 484.

⁴⁷) Su questo importante personaggio, che fu poi il primo legato della Dacia Apulense, si vedano ad esempio STEIN, *Die Reichsbeamten*, cit., p. 38 ss., MACREA, *Exercitus*, cit., p. 157 s., C. DAICOVICIU, H. DAICOVICIU, *M. Claudius Fronto et Dacia Malvensis*, in «Acta of the Fifth Epigraphic Congress», Cambridge, 1967, p. 343 ss., BALLA, *Prosopographia Dacia. Fonctionnaires*, cit., p. 59-62, e PISO, *Fasti*, cit., p. 88, 94 ss.

rosimilmente si deve anche l'integrale riorganizzazione dell'amministrazione della Dacia⁴⁸, d'ora in poi indubitabilmente posta, nella sua interezza, sotto il governo di un unico *legatus*, detto anche *consularis* o *dux trium Daciae*⁴⁹. Si conservò, in effetti, la divisione nei tre tradizionali distretti – i cui nomi, tuttavia, risultano in parte mutati: *Dacia Malvensis*⁵⁰ a sud, *Dacia Apulensis*⁵¹ al centro, *Dacia Porolissensis*⁵² al nord –, ma tutte le fonti a nostra disposizione⁵³ dimostrano chiaramente che i procuratori finanziari⁵⁴, preposti rispettivamente al primo e al terzo, stavano ora alle dirette dipendenze del governatore (dell'Apulense), non potendo più, quindi, esercitare le proprie funzioni in completa autonomia, neppure quelle inerenti all'amministrazione civile e alla giurisdizione⁵⁵. La sistemazione data alle Dacie nell'età di Marco Aurelio, allorché ai vertici della provincia si avvicendarono famosi condottieri (fra cui lo stesso Pertinace, futuro imperatore)⁵⁶, era destinata a rivelarsi, in linea di mas-

⁴⁸ La riorganizzazione avvenne, per la verità, gradualmente, in quanto, come opportunamente si sottolinea in dottrina, Frontone fu in un primo momento legato della Dacia Apulense e della vicina Mesia Superiore (non potendo con certezza dirsi se già esistesse, a sud, una Dacia Malvensis), e solo in seconda battuta egli venne posto a capo delle *tres Daciae*, come tali ormai configurate, secondo quanto ci accingiamo a dire nel testo. Su questo punto, al quale non possiamo, in questa sede, dedicare una trattazione approfondita, si vedano per esempio MACREA, *Exercitus*, cit., p. 157 s., C. DAICOVICIU, H. DAICOVICIU, *M. Claudius Fronto*, cit., p. 343 ss., ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 35, e PISO, *Fasti*, cit., p. 88 s., il quale rileva come l'arrivo di una seconda legione, stanziata nella Porolissense, inevitabilmente portasse ad un incremento dei poteri del governatore della Dacia Superiore.

⁴⁹ Da notare che, puntualmente, il rango di console ancora una volta si accompagna alla compresenza, in provincia, di più di una legione. Cfr. per esempio MACREA, *Exercitus*, cit., p. 158, BALLA, *De nouveau*, cit., p. 85 ss., ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 35 s., 43, e PISO, *Fasti*, cit., p. 82 s., e 'Rumänien', cit., p. 484.

⁵⁰ I cui confini non è detto coincidessero completamente, però, con quelli della vecchia Dacia Inferiore: in merito, si veda per esempio PISO, *Fasti*, cit., p. 85, e 'Rumänien', cit., p. 484. La stessa città di Malva, da cui derivò il nome del nuovo distretto, e che doveva, comunque, molto probabilmente trovarsi in Oltenia, non è facile da identificare: la tendenza forse prevalente è a farla coincidere con Romula (cfr. per esempio ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 66, e PISO, *Fasti*, cit., p. 85 nt. 14 e p. 91, al quale anche si rinvia per l'esame della dottrina precedente, espressasi in tal senso).

⁵¹ Sui confini della Dacia Apulense si veda per esempio PISO, *Fasti*, cit., p. 85, e 'Rumänien', cit., p. 484.

⁵² Presumibilmente rimasta, questa, del tutto invariata, non solo nel nome. Cfr. per esempio PISO, *Fasti*, cit., p. 85.

⁵³ Sempre e comunque riferibili ad un unico legato, o *dux*, o *consularis*, *trium Daciae*. Per tutti si vedano ad esempio MACREA, *Exercitus*, cit., p. 158, e PISO, *Fasti*, cit., p. 83, il quale acutamente sottolinea che distinti per ciascuno dei tre distretti sono solo i diplomi militari, perché, come si sa, avevano per destinatarie le truppe ausiliarie.

⁵⁴ La tesi, sostenuta da ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 37 e 127 (ma si veda anche per esempio C.C. PETOLESCU, *Contribuții privind organizarea administrativă a Daciei romane*, in «Revista de Istorie», XXXII, 1979, p. 273 ss., *Organisation de la province de Dacie Inférieure*, in «Revue des études sud-est européennes», XXI, 1983, p. 246, e *Administrația Daciei romane*, in «Revista de Istorie», XXXIX, 1986, p. 882), che uno dei due, quello della Malvensis, fosse in realtà un procuratore presidiale, e perciò godesse di una qualche maggior autonomia dal legato, rispetto a quello della Porolissense, non pare accettabile. Essa trova infatti appiglio in una sola iscrizione, proveniente da Tessalonica («CIL.» 3.13704), e bisogna d'altra parte considerare – anche a prescindere da ogni più generale rilievo relativo alla situazione di grave anomalia, oltre che di disequilibrio organizzativo, che si sarebbe così creata nell'amministrazione di una provincia unificata, la quale non avrebbe fra l'altro paragoni in nessun'altra – che, secondo quanto risulta da formule assai più giuridicamente calzanti contenute in fonti del III secolo (si veda «CIL.» 3.1625, ove compare l'espressione '*agens vice praesidis*'), a funzioni «presidiali» vicarie, nell'ambito dell'amministrazione civile, poteva addirittura assolvere lo stesso procuratore finanziario della Dacia Apulense (che esisteva ed aveva sede a Sarmizegetusa), ove il legato fosse per ipotesi impossibilitato, perché impegnato in operazioni militari o altro. Su questa linea, per esempio, I. PISO, *Beiträge zu den Fasten Dakiens im 3. Jahrhundert*, in «Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik», XL, 1980, p. 274 s. e 282, *Fasti*, cit., p. 38, 82 s., 84 s. e nt. 14 e p. 90 ss., e 'Rumänien', cit., p. 484, il quale, fra le altre cose, opportunamente rileva che attestazioni simili a quella tessalonicense si hanno anche per province diverse dalla Dacia, ove certamente operavano procuratori finanziari. Sulla più generale prassi (non propriamente sovrapponibile al nostro caso), diffusasi nel III secolo, di nominare *ex novo* procuratori *agens vice praesidis* di rango equestre, in luogo di governatori di province imperiali, o persino senatorie, morti o assenti, si veda per esempio DE MARTINO, *Storia*, IV.2, cit., p. 810 s.

⁵⁵ Neppure queste, d'altronde, normalmente rientravano nelle competenze dei procuratori finanziari, addetti più che altro alla riscossione delle imposte (cfr. ad esempio, per tutti, DE MARTINO, *op. cit.*, p. 828 s.), e bisogna pertanto ribadire che, al di fuori del campo fiscale, essi potevano esercitare funzioni amministrative e giurisdizionali soltanto *vicarie*. Così, opportunamente, MACREA, *Exercitus*, cit., p. 158, e PISO, *Fasti*, cit., p. 84 e 92; ambiguo, e non del tutto corretto, ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 127, 133.

⁵⁶ Publio Elvio Pertinace fu *legatus trium Daciae*, probabilmente, dal 177-178 al 180: cfr. STEIN, *Die Reichsbeamten*, cit., p. 48, BALLA, *Some Problems*, cit., p. 62, e *Prosopographia Daciae. Fonctionnaires*, cit., p. 62 s., ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 41 e 51 nt. 36, e PISO, *Fasti*, cit., p. 83 e 117 ss.

sima, quella definitiva.

Le vicende dei decenni successivi, infatti, rivestono maggior interesse per gli studiosi di storia politica e militare che non per quelli del diritto pubblico romano. La Dacia conobbe il suo massimo splendore durante l'età dei Severi⁵⁷, che ne consolidarono la sicurezza esterna e ne intensificarono al massimo il processo di urbanizzazione. La crisi della metà del III secolo, che fu il presupposto del futuro abbandono, fu dovuta più alla situazione di generale debolezza dell'impero, durante la cosiddetta anarchia militare, che non alla gravità della situazione interna⁵⁸; le stesse invasioni barbariche – dei Goti, in particolare, ma non solo⁵⁹ – interessarono più le limitrofe province cisdanubiane che non la Dacia⁶⁰ (per la quale non si ha fra l'altro notizia, in quest'epoca, di presidi di rango senatorio, bensì di funzionari equestri che ne facevano le veci)⁶¹. Essa, comunque, rimase tagliata fuori. Di ciò dovettero prendere atto gli imperatori, fino a che durante il regno di Aureliano – probabilmente nel 271⁶² – le terre oltre il grande fiume vennero definitivamente abbandonate⁶³. Così finiva la storia di questa provincia lontana, che Mommsen⁶⁴, un po' ingenerosamente, definì «eccentrica» rispetto ai «confini naturali» dell'impero, ma che alla romanità tanto dovette, e tanto forse restituì⁶⁵.

⁵⁷ Opinione ampiamente condivisa, in dottrina, anche in riferimento alla situazione economica della provincia: si vedano per esempio D. TUDOR, *Le organizzazioni degli Augustales in Dacia*, in «Dacia», VI, 1962, p. 204, BALLA, *Some Problems*, cit., p. 61 e 64 ss., *Recusantes*, cit., p. 195, e *Prosopographia*, cit., p. 99, C.C. PETOLESCU, *Les relations économiques de la Dacie romaine*, in «Memorias de Historia Antigua», IV, 1980, p. 57, e ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 67.

⁵⁸ Come in genere opportunamente si sottolinea, rilevando che la causa dell'instabilità, da cui anche la Dacia trasse nocimento, furono forse le guerre civili ancor più delle invasioni barbariche: si vedano per esempio MOMMSEN, *Storia*, III, cit., p. 254 s., A. BODOR, *Emperor Aurelian and the Abandonment of Dacia*, in «Dacoromania», I, 1973, p. 38, C. DAICOVICIU, CONSTANTINESCU, *Brève histoire*, cit., p. 44, GUDEA, *The Defensive System*, cit., p. 66, e ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 140.

⁵⁹ I Goti – cui vanno aggiunti Carpi, Sciti, Gepidi, Unni ed Avari – cominciarono a dare problemi già in età postseveriana, al tempo di Massimo e Balbino (238) e Filippo l'Arabo (245); ma non si può parlare di perdita di controllo, sulla Dacia, da parte delle autorità romane, se non forse sotto Gallieno (253-268), secondo quanto pare attestato in Eutr., *brev.* 9.8.2, Aur. Vict. *Caes.* 33.3, Ruf. *Fest.*, *brev.* 8.2, e Jord., *Rom.* 217: cfr. per esempio C. DAICOVICIU, CONSTANTINESCU, *Brève histoire*, cit., p. 43 ss., T. DIACONESCU, *L'etnogenesi dei Romeni: la testimonianza dei manoscritti di Eutropio*, in «Romanità orientale e Italia meridionale dall'antichità al medioevo. Paralleli storico-culturali», Bari, 2000, p. 157, SCHMAUDER, *Verzögerte*, cit., p. 186 s., e PISO, 'Rumänien', cit., p. 487 s.

⁶⁰ I veri disastri, per le armate romane, si verificarono più che altro in Tracia e Mesia Inferiore: si veda per esempio GUDEA, *The Defensive System*, cit., p. 66.

⁶¹ Secondo la prassi che, inaugurata a partire dall'età severiana, avrebbe avuto sempre più ampia diffusione, nel corso del III secolo, entro i confini di tutto l'impero (su questo punto si vedano, per tutti, ad esempio PFLAUM, *Essai*, cit., p. 134 ss., H. PETERSEN, *Senatorial and Equestrian Governors in the Third Century A.D.*, in «Journal of Roman Studies», XLV, 1955, p. 47 ss., DE MARTINO, *Storia*, IV.2, cit., p. 829 ss.). In particolare, dalle iscrizioni pubblicate in «Année Epigraphique», 1983, p. 234, n. 815, e p. 239, n. 841, si evince che negli anni 251-253 operava in Dacia un procuratore vicario («*agens vice praesidis*»), ma non si sa bene di chi: PISO, *Fasti*, cit., p. 92 s. (che richiama lo stesso PFLAUM, *Essai*, cit., p. 134 e 136) suppone che, in quei frangenti di straordinaria emergenza militare, i funzionari equestri, posti al comando delle operazioni a livello locale, rispondessero in realtà ad un unico governatore, nominato per sovrintendere sull'intera zona danubiana. Il che spiegherebbe l'assenza, propriamente in Dacia, di un legato di rango senatorio, anche prima della presunta riforma di Gallieno (che avrebbe istituzionalizzato lo *status quo*). D'altronde, degli ultimi funzionari di cui si ha notizia (per i quali si veda ad esempio PISO, *Fasti*, cit., p. 93), nessuno sembra in effetti essere un legato, nel senso consueto del termine; ma va sottolineato che si era in un'epoca di rapida transizione, per non dire di pressoché totale disfacimento delle istituzioni pubbliche tradizionali, il che inevitabilmente creò i presupposti per la integrale riorganizzazione diocleziana.

⁶² Questa è la data, a tutt'oggi, generalmente accettata: per tutti, si veda ad esempio PISO, 'Rumänien', cit., p. 487. Ma non sono mancate, in proposito, dispute fra gli studiosi, per le quali si veda ad esempio BODOR, *Emperor Aurelian*, cit., p. 29 ss.

⁶³ Cfr. Eutr., *brev.* 9.8.2 e 15.1, Ruf. *Fest.*, *brev.* 8.2, Hist. Aug., *Aur.* 39.7, Jord., *Rom.* 217. L'evento del ritiro, dalla Dacia, degli ultimi presidi va collocato, anche temporalmente, nel quadro della complessiva strategia di difesa concepita da Aureliano, che intendeva rivolgere lo sguardo soprattutto ad Oriente: si vedano per esempio V. ILIESCU, *Die Räumung Dakiens und die Anwesenheit der romanischen Bevölkerung nördlich der Donau im Lichte der Schriftquellen*, in «Dacoromania», I, 1973, p. 5 ss., BODOR, *Emperor Aurelian*, cit., p. 40, e PISO, 'Rumänien', cit., p. 487.

⁶⁴ MOMMSEN, *Storia*, III, cit., p. 243. Cfr. per esempio V. LICA, *The Coming of Rome in the Dacian World*, Konstanz, 2000, p. 214.

⁶⁵ Innanzi tutto, in termini di ricchezze e risorse naturali, come con sano realismo bisogna ammettere: cfr. ad esempio PETOLESCU, *Les relations économiques*, cit., p. 51 ss.

2. L'organizzazione del territorio; il sistema municipale e coloniale ed il *ius Italicum*.

Tradizionalmente nell'ambito di ogni provincia si distingue fra amministrazione del territorio ed amministrazione delle città (si pensi, per esempio, all'Egitto, e alla corrispondente distinzione tra la *χώρα* e le *πόλεις*)⁶⁶. Anche per la Dacia andrà tenuta in linea di massima presente tale suddivisione⁶⁷, nel condurre un'indagine che, da parte mia, avrà riguardo ai soli profili giuridico-formali, perché su tutto il resto, in maniera assai più completa e autorevole, è principalmente il professor Joan Piso, tra i partecipanti a questo convegno⁶⁸, a svolgere argomentazioni illuminanti.

Come si accennava in precedenza⁶⁹, e come è in effetti oggi ritenuto da gran parte della dottrina⁷⁰, le popolazioni di origine autoctona erano, più o meno considerevolmente, sopravvissute alla guerra di conquista, ed erano soprattutto stanziate nei territori rurali⁷¹ (più che in quelli cittadini)⁷², il che vuol dire che, insieme ad altre genti di diversa nazionalità, provenienti da ogni parte dell'impero⁷³, esse erano soggette al controllo diretto dei governatori (o al limite a quello dei magistrati delle città-capoluogo)⁷⁴. Più che di *'territorium'*, tuttavia, è esatto parlare, al plurale, di *'territoria'*⁷⁵, ché bisognerà tener conto, in concreto, delle forme diversificate di amministrazione cui, in Dacia come altrove⁷⁶, il territorio provinciale venne sottoposto: oltre dunque all'*ager publicus*⁷⁷ – divenuto auto-

⁶⁶ Si vedano ad esempio, per tutti, LUZZATTO, *Sul regime del suolo nelle province romane. Spunti critici e problematici*, in «I diritti locali nelle province romane con particolare riguardo alle condizioni giuridiche del suolo», Roma, 1974, p. 24, e M. TALAMANCA, *Gli ordinamenti provinciali nella prospettiva dei giuristi tardo-classici*, in «Istituzioni giuridiche e realtà politiche nel tardo impero», Milano, 1976, p. 218 e nt. 322 e p. 240 e nt. 379.

⁶⁷ Pur con l'avvertenza che in Dacia, al contrario di quanto è dato riscontrare in gran parte delle altre province orientali, non esisteva un sistema d'amministrazione precedente, più o meno burocratizzato a livello sia centrale che periferico, che consentisse alle autorità romane di avvalersene, per continuare a governare in modo diretto i popoli sconfitti: sul punto, si veda ad esempio TALAMANCA, *rec.* a ŞOTROPA, *cit.*, p. 780.

⁶⁸ Il contributo di Piso porta come titolo «Il processo di urbanizzazione della Dacia romana».

⁶⁹ Cfr. *supra*, § II.1.

⁷⁰ Si vedano soprattutto gli autori citati nella nota successiva. Ciò, nonostante l'attestazione di Eutr., *brev.* 8.6.2 (riportato *supra*, nt. 23), il cui rilievo, in proposito, non può essere considerato decisivo.

⁷¹ Al tempo della guerra di conquista doveva essere stata annientata la precedente organizzazione di tipo precittadino, insieme alle *élites* che su di essa sovrintendevano; ma ciò non implica che i Romani avessero fatto lo stesso anche nelle campagne, dove anzi gli autoctoni, secondo quanto risulta da fonti diverse, certamente sopravvissero, forse anche preservando alcuni dei loro villaggi, o addirittura riorganizzandosi in nuove comunità, sebbene di quest'ultimo dato non si abbiano testimonianze dirette. Sul punto, si vedano per esempio C. DAICOVICIU, *Dacia*, in «Homages à A. Grenier», Bruxelles, 1962, p. 472 s., C. DAICOVICIU, CONSTANTINESCU, *Brève histoire*, *cit.*, p. 44 ss., BALLA, *L'importance*, *cit.*, p. 142, REUSANTES, *cit.*, p. 188 s., e *De la romanisation*, *cit.* p. 52, 54, 56, D. PROTASE, *Der Forschungsstand zur Kontinuität der bodenständigen Bevölkerung im römischen Dazien (2.-3. Jh.)*, in «ANRW.», II.6, Berlin - New York, 1977, p. 990 ss., ŞOTROPA, *Le droit romain*, *cit.*, p. 64 s., 71, 92, 148 s., 151, 182, 185 s., 188 e 249 – il quale peraltro giustamente rammenta che in altre province dell'impero operavano truppe ausiliarie reclutate fra gli autoctoni daci –, NÈVE, *rec.* a ŞOTROPA, *cit.*, p. 185, PAKI, *La colonisation*, *cit.*, p. 22 s. e 32, CIOBANU, *Canabae*, *cit.*, p. 350, LICA, *The Coming*, *cit.*, p. 212, DIACONESCU, *L'etnogenesi*, *cit.*, p. 155 ss., PISO, *Studia*, *cit.*, p. 236, e *'Rumänien'*, *cit.*, p. 485, e CARBÓ GARCÍA, *Algunas observaciones*, *cit.*, p. 119 s., 123 s.

⁷² Ove per «cittadini» dovranno soprattutto intendersi, ormai, quelli afferenti ai nuovi centri fondati dai Romani, come fra breve meglio chiariremo.

⁷³ *'Ex toto orbe Romano'*, secondo Eutr., *brev.* 8.6.2. Sulla massiccia immigrazione, in Dacia, di popoli della più varia stirpe (ed in particolare italici, illirici, greci, orientali), si vedano per esempio P. ROMANELLI, *Le province e la loro amministrazione*, in «Guida allo studio della civiltà romana antica», Napoli - Roma - Milano, 1952, p. 358, MOMMSEN, *Storia*, III, *cit.*, p. 237, C. DAICOVICIU, CONSTANTINESCU, *Brève histoire*, *cit.*, p. 46, BALLA, *L'importance*, *cit.*, p. 140, e *De la romanisation*, *cit.* p. 54, ŞOTROPA, *Le droit romain*, *cit.*, p. 24 ss. e 148 s., PAKI, *La colonisation*, *cit.*, p. 19 ss., e PISO, *'Rumänien'*, *cit.*, p. 486. Sulle tribù illiriche, stanziate nella zona delle miniere, si veda in particolare *infra*, nt. 128.

⁷⁴ Cfr. per esempio ŞOTROPA, *Le droit romain*, *cit.*, p. 64 s. e 95.

⁷⁵ Così, precisamente, TALAMANCA, *rec.* a ŞOTROPA, *cit.*, p. 780, nella sua critica all'approccio dello studioso romano.

⁷⁶ Pur con l'avvertenza, già da noi sopra formulata, che qui, al contrario di altre province dell'impero, non esisteva un precedente apparato amministrativo, più o meno diversificato nelle sue diramazioni periferiche, che i Romani potessero tenere a modello, per governare i territori.

⁷⁷ Tale espressione va intesa, ovviamente, nel suo significato generico, ché, come noto (cfr. Gai., *inst.* 2.7), il dominio eminente, sulle *provinciae Caesaris*, era riconosciuto non al senato e al popolo romano, bensì all'imperatore, che solitamente imponeva sulle terre il pagamento di un *tributum*, del quale si ha appunto notizia anche per la Dacia

maticamente tale a seguito della conquista: ricco comunque di *praedia*, latifondi, pascoli, villaggi⁷⁸ –, si pensi, per esempio, ai territori militari, affidati alle legioni, che se ne avvalevano per le esigenze loro proprie⁷⁹, o ai monopoli imperiali⁸⁰, che – come le zone aurifere della Transilvania – erano posti sotto la gestione di procuratori *ad hoc* (o di *conductores*)⁸¹, o alle zone di confine, dove potevano trovarsi non solo *castella*⁸², ma anche stazioni per la riscossione dei *portoria* (imposte indirette, il cui importo era qui del 2,50%)⁸³. L'esistenza, d'altronde, di procuratori finanziari⁸⁴ – uno per ciascuna delle *tres Daciae*, dal 168 in poi⁸⁵ – testimonia l'incidenza di una pratica amministrativa che, anche sotto questo profilo, si svolgeva in modo diretto, trovando il proprio limite soltanto nel sistema delle autonomie cittadine⁸⁶.

Quanto a queste, occorre anzitutto rilevare che non si ha notizia in Dacia di vere e proprie *civitates peregrinae*, indigene⁸⁷ o greche, fossero esse federate o *sine foedere liberae* o autonome di fatto⁸⁸.

(cfr. *infra*, § III.1). Per il resto, si vedano ad esempio G. GROSSO, *La condizione del suolo provinciale negli schemi giuridici della giurisprudenza del Principato*, in «I diritti locali nelle province romane con particolare riguardo alle condizioni giuridiche del suolo», Roma, 1974, p. 67, G. TIBILETTI, *Ager publicus e territorio provinciale*, in «I diritti locali», cit., p. 89 ss., ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 72, 124, 182 s., 186 e 189, e PISO, 'Rumänien', cit., p. 486.

⁷⁸ I latifondi erano, come si sa, anche privati, come tali oggetto di proprietà provinciale o peregrina; peraltro, i centri periferici (*vici*, afferenti ai rispettivi *pagi*, dotati talora di una propria mini-organizzazione interna) potevano trovarsi anche nel territorio assegnato alle singole città. Per il resto, e specie in rapporto al tipo di sfruttamento cui le terre daciche vennero per lo più sottoposte, si vedano ad esempio C. DAICOVICIU, CONSTANTINESCU, *Breve histoire*, cit., p. 37 s., LUZZATTO, *Sul regime*, cit., p. 36 e 41, e *Roma*, cit., p. 379, I. GLODARIU, *Die Landwirtschaft im römischen Dakien*, in «ANRW.», II.6, Berlin - New York, 1977, p. 950 ss., ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 181 ss. e 186 s., CIOBANU, *Canabae*, cit., p. 352 ss., e CARBÓ GARCÍA, *Algunas observaciones*, cit., p. 122.

⁷⁹ Sul punto, si vedano per esempio A. MÓCSY, *Il problema delle condizioni del suolo attribuito alle unità militari nelle province danubiane*, in «I diritti locali», cit., p. 345 ss., GLODARIU, *Die Landwirtschaft*, cit., p. 957, ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 70, 111 e 183, e CIOBANU, *Canabae*, cit., p. 354. Sulla formazione delle *canabae*, oltre che dei cd. *vici* militari, e sul loro successivo sviluppo, si veda soprattutto *infra*, testo e nt. 96.

⁸⁰ In Dacia, esistevano monopoli del fisco, oltre che sulle miniere d'oro, su quelle di ferro, sulle saline e su molti terreni da pascolo. In merito, ed anche per un riscontro complessivo delle fonti su cui le nostre conoscenze si basano, si vedano ad esempio LUZZATTO, *Sul regime*, cit., p. 47, e *Roma*, cit., p. 380, ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 126 s., 182 e 186 s., PISO, 'Rumänien', cit., p. 486, e V. MOGA, C. INEL, A. GLIGOR, A. DRAGOTĂ, *Necropola de incineratie din punctul Hop*, in «Alburnus Maior», I, Bucarest, 2003, p. 213.

⁸¹ Nella regione aurifera, in particolare, esisteva un *procurator aurariarum*, con sede ad *Ampelum*. Su questo, e sulle modalità con cui, generalmente, la gestione del monopolio imperiale veniva dal *procurator* appaltata, per lo più a *conductores*, si vedano ad esempio LUZZATTO, *Roma*, cit., p. 378 e 380, ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 56, 127, 129 s. e 186, PAKI, *La colonisation*, cit., p. 19, CIOBANU, *Canabae*, cit., p. 358, PISO, *Epigraphica*, cit., p. 208 ss., e 'Rumänien', cit., p. 486, e CARBÓ GARCÍA, *Algunas observaciones*, cit., p. 120 e 136.

⁸² Sulla ubicazione, oltre che sull'importanza geopolitica e strategica, di queste stazioni fortificate in Dacia, sedi di truppe ausiliarie, si vedano per esempio FORNI, *Contributo*, cit., p. 209, C. DAICOVICIU, CONSTANTINESCU, *Breve histoire*, cit., p. 39, GUDEA, *The Defensive System*, cit., p. 66, 77 e 86 s. (ove figura anche una cartina), ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 69, CIOBANU, *Canabae*, cit., p. 359, CARBÓ GARCÍA, *Algunas observaciones*, cit., p. 122 e 124, e PISO, 'Rumänien', cit., p. 486.

⁸³ L'organizzazione doganale non era, in Dacia, indipendente, in quanto afferiva al più ampio distretto dell'Ilirico (affidato a *conductores* fino all'età di Marco Aurelio, quando venne invece nominato un *procurator Illyrici per Moesiam Inferiorem et Dacias tres*). Per un approfondimento, si vedano ad esempio ROMANELLI, *Le province*, cit., p. 358, C. DAICOVICIU, *Contributi*, cit., p. 192, C. DAICOVICIU, CONSTANTINESCU, *Breve histoire*, cit., p. 39, LUZZATTO, *Roma*, cit., p. 380, ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 55 s., 69, 126 e 128 s., BUCCI, *Le province*, cit., p. 98, CIOBANU, *Canabae*, cit., p. 355, e PISO, 'Rumänien', cit., p. 484.

⁸⁴ Sulle cui funzioni cfr. *supra*, nt. 55.

⁸⁵ Si veda ancora *supra*, § II.1 e nt. 55.

⁸⁶ In generale, sul problema dei rapporti fra città romane e poteri del governatore provinciale, che investe i profili inerenti alla normazione, alla amministrazione, alla giurisdizione, si veda ad esempio, per tutti, M. TALAMANCA, in «Lineamenti di storia del diritto romano», Milano, 1989², p. 506 ss.

⁸⁷ Benché abbiamo ammesso (*supra*, nt. 71) che nella Dacia romana potessero esistere villaggi ancora abitati da autoctoni, è assolutamente da escludere che essi costituissero città in qualche modo autonome.

⁸⁸ Per nessuna di queste tre tipologie, cui solitamente la dottrina riconduce la condizione di una città straniera, si ha in Dacia la benché minima testimonianza. Si vedano per esempio C. DAICOVICIU, H. DAICOVICIU, *Urbanisation*, cit., p. 98, BALLA, *De la romanisation*, cit., p. 55, TALAMANCA, *rec.* a ŞOTROPA, cit., p. 780, I. BOGDAN CANTANICU, *A propos de civitates in Dacia*, in «Ephemeris Napocensis», I, 1991, p. 59 ss., CARBÓ GARCÍA, *Algunas observa-*

L'urbanizzazione della provincia transdanubiana si svolse allora, in larga prevalenza, per iniziativa degli stessi Romani⁸⁹, che seppero fondare, tra municipi e colonie, circa una dozzina di città⁹⁰: tutte, peraltro, di diritto romano, non di diritto latino⁹¹. La prima fu la già citata Sarmizegetusa, la sola colonia effettiva, dedotta *ex novo*, con attribuzione di terre ai veterani⁹². Per il resto il processo si svolse seguendo una tendenza ampiamente invalsa, anche nelle altre province dell'impero, quale è evidenziata dalla cosiddetta *oratio de Italicensibus* (su cui Gell., *noct. Att.* 16.13)⁹³, in cui l'imperatore Adriano prendeva atto della richiesta, proveniente dal municipio di Italica (sua città natia, in Spagna), di passare al rango di colonia onoraria⁹⁴. Anche in Dacia, dunque, diversi centri abitati, sorti come meri villaggi (*vici*)⁹⁵ o come quartieri delle famiglie legionarie (*canabae*)⁹⁶, furono gradualmente sottoposti a un processo di municipalizzazione⁹⁷, per poi finalmente acquisire – la maggior parte di essi – lo *status*, ritenuto privilegiato, di colonie⁹⁸. Il sistema delle autonomie, che prevedeva – come si sa – la pos-

ciones, cit., p. 125, e PISO, 'Rumänien', cit., p. 486.

⁸⁹) Sulla circostanza che il processo di urbanizzazione si svolse *ex novo*, a prescindere cioè dalla preesistenza, *in loco*, di centri abitati, concorda gran parte degli studiosi: si vedano per esempio LUZZATTO, *Roma*, cit., p. 378, CIOBANU, *Canabae*, cit., p. 349 s., R. ARDEVAN, *Viata Municipalia in Dacia Romana*, Timisoara, 1998, *passim*, CARBÓ GARCÍA, *Algunas observaciones*, cit., p. 115 ss. (con scheda bibliografica a p. 119 nt. 11), e PISO, 'Rumänien', cit., p. 485. *Contra*, pur con una certa cautela, e con molti distinguo fra caso e caso, per esempio ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 72. Per una rassegna di altri autori, si veda CARBÓ GARCÍA, *Algunas observaciones*, cit., p. 119 nt. 10.

⁹⁰) Ci sia consentito, qui, quanto meno di procedere ad una rapida elencazione. Si trattava di: *Sarmizegetusa*; *Apulum*, già *vicus* di *Sarmizegetusa*, municipio sotto Marco Aurelio, colonia sotto Commodo; una seconda *Apulum*, derivata dalle *canabae* della XIII *legio*, municipio sotto Settimio Severo, colonia sotto Decio; *Dierna*, municipio sotto Settimio Severo, e subito dopo colonia (discussa, ed anzi per lo più rigettata, l'attestazione di Ulp. D. 50.15.1.8, secondo cui sarebbe stata, invece, colonia dedotta direttamente da Traiano); *Tibiscum*, già *pagnus* di *Sarmizegetusa*, municipio solo nel III secolo; *Drobeta*, municipio sotto Adriano, colonia sotto Settimio Severo; *Napoca*, municipio sotto Adriano, colonia sotto Marco Aurelio; *Romula*, municipio sotto Antonino Pio, colonia nel III secolo (da molti identificata con Malva); *Potaissa*, derivata da un *vicus* della V *legio*, municipio sotto Settimio Severo e colonia immediatamente dopo; *Porolissum*, municipio sotto Settimio Severo; *Ampelum*, municipio sotto Settimio Severo. Per il resto si rinvia soprattutto al già citato contributo di Joan Piso ai lavori di questo convegno; si vedano anche, comunque, per esempio ROMANELLI, *Le province*, cit., p. 357, C. DAICOVICIU, H. DAICOVICIU, *Urbanisation*, cit., p. 97 ss., BALLA, *De la romanisation*, cit., p. 64 ss., PISO, *Epigraphica*, cit., p. 201 ss., e 'Rumänien', cit., p. 485 s., e CARBÓ GARCÍA, *Algunas observaciones*, cit., p. 115 ss.

⁹¹) Opportunamente attenti a quest'aspetto, per esempio, ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 156, CARBÓ GARCÍA, *Algunas observaciones*, cit., p. 121; *contra*, discutibilmente, E.A. MEYER, *Legitimacy and Law in the Roman World. Tabulae in Roman Belief and Practice*, Cambridge, 2004, p. 182, il quale, nonostante l'assoluta mancanza di fonti, parla di *ius Latii*, al solo scopo di spiegare l'impiego della *municipatio* nelle tavolette transilvaniche (sul punto, cfr. *infra*, nt. 142).

⁹²) Si veda ancora, oltre che alla precedente nt. 91, *supra*, § II.1 e nt. 19.

⁹³) Per un attento studio di questo passo, che oltretutto si riferisce ad un municipio antico – non privo, perciò, di una *propria* tradizione istituzionale (il che certo non era per i municipi dacici) –, si veda ad esempio SPAGNUOLO VIGORITA, *Diritti locali*, cit., p. 209 s., 212 e 221, BUCCI, *Le province*, cit., p. 119 ss., e M. TALAMANCA, *Aulo Gellio ed i 'municipes'. Per un'esegesi di 'noctes Atticae' 16.13*, in «Gli statuti municipali», Pavia, 2006, p. 443 ss.

⁹⁴) Ossia di colonia non effettiva, perché non materialmente dedotta, ma tale solo di nome. In Dacia ben sette città assusero, come si è visto, al rango di colonia. Sull'argomento, si vedano in generale, per esempio, LUZZATTO, *Sul regime*, cit., p. 45, e TALAMANCA, *Aulo Gellio*, cit., p. 443 ss.

⁹⁵) Si trattasse di villaggi civili, sorti nei territori provinciali (quando non in quelli delle stesse *civitates* romane), ovvero di villaggi militari (sorti in prossimità degli accampamenti delle truppe ausiliarie, e non legionarie, ché altrimenti si tratterebbe di *canabae*). Non possiamo, in questa sede, soffermarci sui singoli casi; ci limitiamo pertanto a rinviare, oltre che a *supra*, nt. 90, per esempio a B. GEROV, *Zum Problem der Entstehung der römischen Städte am Unteren Donaulimes*, in «Klio», I, 1977, p. 299 ss., LUZZATTO, *Roma*, cit., p. 379, ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 68, 71, 91 ss., 95 e 184 s., CIOBANU, *Canabae*, cit., specialmente p. 355 ss., CARBÓ GARCÍA, *Algunas observaciones*, cit., p. 121 ss., 126, 128 e 137, e PISO, 'Rumänien', cit., p. 486, e *Studia Porolissensia*, cit., p. 235 s.

⁹⁶) Sul fenomeno delle *canabae*, tipico di quest'epoca, e sulle tappe in cui esse si resero, progressivamente, autonome dall'amministrazione militare, dandosene una propria, si vedano ad esempio, MÓCSY, *Il problema* cit., p. 345, 347 e 352 ss., LUZZATTO, *Sul regime*, cit., p. 49, e *Roma*, cit., p. 379, GEROV, *Zum Problem*, cit., p. 299 ss., ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 70, 93 s. e 184, PAKI, *La colonisation*, cit., p. 28 s. e 32, CIOBANU, *Canabae*, cit., p. 349 ss., e CARBÓ GARCÍA, *Algunas observaciones*, cit., p. 119, 122, 126 e 137.

⁹⁷) Non tutti, per la verità. Centri abitati come, ad esempio, *Micia*, *Sucidava* ed *Aquae*, pur non privi di una certa importanza, non assusero mai al rango municipale. Si rinvia, sul punto, alla bibliografia contenuta nella nt. 90.

⁹⁸) Sui motivi per cui tale *status* fosse ritenuto preferibile a quello di municipio, da parte delle stesse ammini-

sibilità per le singole città di dotarsi di propri magistrati ed organi di governo (*IVviri* o *IIviri*⁹⁹; *iure ducendo, aediles* e *quinquennales*¹⁰⁰; questori¹⁰¹; *ordo decurionum*¹⁰²; mentre non è attestato, in Dacia, provincia tardiva, il funzionamento dei comizi cittadini¹⁰³), raggiunse il proprio apice in età severiana, allorché ben cinque colonie – stando alla testimonianza di Ulpiano D. 50.15.1.8-9¹⁰⁴ – risultano munite di *ius Italicum*¹⁰⁵, che comportava, generalmente, l'esenzione dal *tributum*¹⁰⁶ ed il riconoscimento, in capo al titolare dei fondi siti nel territorio della città interessata, del *dominium ex iure Quiritium*¹⁰⁷.

III. Il diritto privato applicato

1. Le tavolette transilvaniche e la formazione di un diritto volgare locale

Riguardo al diritto privato applicato nelle province i giusromanisti solitamente distinguono fra l'età antecedente e quella successiva alla *Constitutio Antoniniana*, con cui Caracalla nel 212 d.C. concesse la cittadinanza a tutti gli abitanti dell'impero¹⁰⁸: dopo quell'anno il *ius civile* romano avrebbe dovuto trovare ovunque totale applicazione, in luogo dei diritti locali, che, a seconda delle varie tesi formulate in dottrina, sarebbero sopravvissuti o in via di mero fatto o come usi regionali più o meno tollerati¹⁰⁹. Il problema si pone, in verità, soprattutto per le province dell'Oriente greco, che avevano

strazioni locali interessate, si interrogava d'altronde lo stesso imperatore Adriano, nella *oratio* agli Italicesi, di cui sopra si è detto. Tali motivi risultano a tutt'oggi non chiari, e su di essi possiamo solo formulare qualche ragionevole congettura: si vedano ad esempio, per tutti, S. MAZZARINO, *Ius Italicum*, in «I diritti locali», cit., p. 365 ss., e TALAMANCA, *Aulo Gellio*, cit., p. 443 ss.

⁹⁹) In genere si ritiene che il regime quattuorvirale fosse proprio dei municipi e quello duovirale delle colonie: ciò, con la consapevolezza che si tratta di una semplificazione, per la quale esistono eccezioni attestate. Pensiamo infatti, per la Dacia, solo a titolo di esempio, al caso di *Napoca* e *Romula*, dove si ha testimonianza di *IIviri* per il tempo in cui erano ancora municipi: si veda ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 76 e 82 ss.; cfr. per esempio U. LAFFI, *La struttura costituzionale nei municipi e nelle colonie romane. Magistrati, decurioni, popolo*, in «Gli statuti municipali», cit., p. 109 ss.

¹⁰⁰) Tale denominazione assumevano, come si sa, gli stessi magistrati tradizionali allorché, un volta ogni cinque anni, venivano investiti dell'incarico di procedere alle operazioni del censo. Sono attestati *quinquennales* in diverse città, quali *Sarmizegetusa*, *Drobeta*, *Napoca*, *Apulum*: si vedano ad esempio H. DAICOVICIU, *Napoca. Geschichte einer römischen Stadt in Dakien*, in «ANRW», II.6, Berlin - New York, 1977, p. 919 ss., ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 76, 83 s. e 100 nt. 31, e PISO, *Studia Porolissensia*, cit., p. 236.

¹⁰¹) Essi erano eletti, in genere, solo nelle città più grandi. Sulla presenza di un *quaestor* a *Sarmizegetusa*, si veda ad esempio ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 76 e 89, e PISO, *Epigraphica*, cit., p. 216.

¹⁰²) I senati locali, di cui si ha ovviamente amplissima testimonianza in Dacia. Basti qui rinviare a ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 75 ss., con le fonti da questi riportate; si veda anche per esempio R. ARDEVAN, *Veteranen und städtische Dekurionen im römischen Dakien*, in «Eos», LXXVII, 1989, p. 81 ss.

¹⁰³) Essi erano fortemente in crisi nelle città dell'impero già alla fine del I secolo. In proposito, si vedano ad esempio le riflessioni di ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 75; cfr. per esempio LAFFI, *La struttura costituzionale*, cit., p. 120 ss. e 124.

¹⁰⁴) *'In Dacia quoque Zernensium colonia a divo Traiano deducta iuris Italici est. Sarmizegetusa quoque eiusdem iuris est: item Napocensis colonia et Apulensis et Patassivensium vicus, qui a divo Severo ius coloniae impetravit'*.

¹⁰⁵) Cfr. per esempio LUZZATTO, *'Dolus malus abesto... et iurisconsultus'* (*Appunti sull'applicazione del diritto romano nelle provincie*), in «Studi E. Redenti», II, Milano, 1951, p. 12, C. DAICOVICIU, H. DAICOVICIU, *Urbanisation*, cit., p. 98, BALLA, *Recusantes*, cit., p. 188, e *De la romanisation*, cit., p. 53, ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 67, 82 e 186, CARBÓ GARCÍA, *Algunas observaciones*, cit., p. 128, e PISO, *Rumänien*, cit., p. 485 s.

¹⁰⁶) Del quale, come già sopra si anticipava, si ha testimonianza anche in Dacia, provincia imperiale. Cfr. *infra*, § III.1.

¹⁰⁷) Si formavano perciò delle «isole» giuridicamente italiche in territorio geograficamente provinciale: l'immunità e la proprietà quiritaria dei beni immobili erano, come noto, i due effetti più importanti della concessione. Sul *ius Italicum*, sulle origini e le sue diverse applicazioni, sulle varie tipologie che la dottrina ha individuato (si pensi, per esempio, al cd. *ius Italicum personale*), non ci possiamo, qui, diffusamente soffermare: si vedano ad esempio, per tutti, TIBILETTI, *Ager publicus*, cit., p. 103 s., J. TRIANTAPHILLOPOULOS, *Ius Italicum personale (Inscr. Didyma 331)*, in «I diritti locali», cit., p. 135 ss., MAZZARINO, *Ius Italicum*, cit., p. 357 ss., TALAMANCA, *Gli ordinamenti*, cit., p. 145 e 161 nt. 177, e ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 191.

¹⁰⁸) Con qualche, non particolarmente rilevante, ed assai discussa, eccezione. Per tutti, si veda ad esempio TALAMANCA, in «Lineamenti», cit., p. 520 ss.

¹⁰⁹) In estrema sintesi, la prima tesi è riconducibile, tra gli autori recenti, soprattutto a TALAMANCA, di cui si

una forte tradizione giuridica preesistente; ma questo non sembra essere il caso della Dacia, la quale, nonostante la sua posizione geografica, venne appena lambita, almeno sotto questo profilo, dalla civilizzazione greca¹¹⁰, e la cui situazione appare pertanto più facilmente assimilabile a quella propria delle province occidentali che non a quella delle province orientali¹¹¹.

Ciò che anzitutto occorrerà indagare, allora, è quale fosse il diritto vigente in Dacia dai tempi della conquista fino al 212, fermo restando che le controversie sorte fra due cittadini romani saranno state ovviamente risolte secondo la disciplina dettata dal diritto romano puro, ad opera delle autorità giurisdizionali municipali e coloniali ovvero ad opera del governatore della provincia¹¹². Ma se almeno una delle parti, o addirittura entrambe, erano straniere, ed in particolare indigene? In base alle regole generali¹¹³ i rapporti avrebbero dovuto essere regolati, quando non dal *ius gentium* o dal cosiddetto diritto provinciale (costituito dalle norme specificamente emanate per una data provincia¹¹⁴), dai *iura peregrinorum*, ossia dal diritto locale preesistente¹¹⁵. Di esso tuttavia, almeno nelle fonti a nostra disposizione, non si ha gran traccia (fatta eccezione, forse, per la sfera del diritto di famiglia)¹¹⁶, neppure laddove sarebbe teoricamente lecito aspettarselo. In proposito, occorre avere particolare riguardo per i cosiddetti tritici transilvanici, venticinque tavolette cerate (di cui dodici indecifrabili), scoperte tra la fine del Settecento e la metà dell'Ottocento nell'antica zona aurifera romana (*Alburnus Maior*)¹¹⁷, dove intorno al 167, al tempo dell'invasione dei Marcomanni, andarono evidentemente perdute, dentro le miniere¹¹⁸. Su di esse – tutte naturalmente risalenti ai decenni precedenti a quella data¹¹⁹ – sono stati scritti i classici «fiumi d'inchiostro»¹²⁰, e se lo spazio a mia disposizione

veda in particolare *Su alcuni passi di Menandro di Laodicea relativi agli effetti della constitutio Antoniniana*, in «Studi E. Volterra», V, Milano, 1971, p. 106 ss.; la seconda a J. MODRZEJEWSKI, *La règle de droit dans l'Égypte romaine (Etats des questions et des perspectives de recherches)*, in «Proceedings of the Twelfth International Congress of Papyrology», Toronto, 1970, p. 985 ss., e F. GALLO, *Interpretazione e formazione consuetudinaria del diritto*, Torino, 1933, p. 177 ss. Sul tema, in generale, opera di importanza capitale fu, come noto, L. MITTEIS, *Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreich*, Leipzig, 1891; per una rassegna di autori si vedano per esempio E. VOLTERRA, *I diritti locali*, in «I diritti locali», cit., p. 55 ss., BUCCI, *I diritti locali delle regioni dell'Oriente mediterraneo prima della conquista romana ed il cosiddetto diritto provinciale romano*, in «Il diritto romano-canonico quale diritto proprio delle comunità cristiane dell'Oriente mediterraneo», Roma, 1994, p. 73 ss., e M. AMELOTI, *Reichsrecht, Volksrecht, Provinzialrecht. Vecchi problemi e nuovi documenti*, in «SDHL», LXV, 1999, p. 211 ss.

¹¹⁰ Si veda però *infra*, nt. 141, in ordine alla dottrina che riscontra, nel diritto applicato nelle tavolette transilvaniche, l'operatività di istituti giuridici greci.

¹¹¹ Così, in modo a nostro avviso calzante, per esempio A. SEGRÉ, *La costituzione Antoniniana e il diritto dei «novi cives»*, in «Jura», XVII, 1966, p. 11, C. DAICOVICIU, H. DAICOVICIU, *Urbanisation*, cit., p. 98, TALAMANCA, *rec. a* ŞOTROPA, cit., p. 781, e BUCCI, *I diritti locali*, cit., p. 84 ss.

¹¹² A conferma di questo dato, che ci pare affatto scontato, si veda per esempio C.ŞT. TOMULESCU, *Le droit romain dans les triptyques de la Transylvanie (Les actes de vente et de mancipation)*, in «RIDA», XVIII, 1971, p. 707.

¹¹³ Quali sono state lucidamente enunciate, fra gli altri, da TALAMANCA, in più occasioni: basti qui rinviare, per esempio, ai «Lineamenti», cit., p. 515 ss.; cfr. ad esempio LUZZATTO, *In tema di processo provinciale e autonomia cittadina*, in «RIDA», XI, 1964, p. 358, e ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 160, 192 e 225.

¹¹⁴ Le quali, però, non sembra abbiano avuto, in Dacia, particolare rilievo, nell'ambito dell'ordinamento privatistico: in merito, si vedano ad esempio LUZZATTO, *Sul regime*, cit., p. 17, TOMULESCU, *Le droit romain*, cit., p. 692, e ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 160, 225.

¹¹⁵ Si veda ancora per esempio TALAMANCA, in «Lineamenti», cit., p. 518 s.; cfr. ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 160, 192, 225 e 232 s.

¹¹⁶ Sul punto, cfr. soprattutto ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 143, 148 ss., 164, 167, 170 e 225, che ricorda l'esistenza della prassi della *cd. adoptio in fratrem*, oltre che di particolari usi matrimoniali (di provenienza peraltro illirica).

¹¹⁷ Per un puntuale riscontro relativo allo stato degli scavi, nel sito archeologico di Alburnus Maior (oggi Roşia Montană), si veda soprattutto la già citata opera collettiva «Alburnus Maior», I, 2003, e II, 2005; cfr. per esempio PISO, *Epigraphica*, cit., p. 201 ss.

¹¹⁸ Sui tempi ed i modi della scomparsa delle tavolette, nonché del loro successivo rinvenimento (avvenuto, più esattamente, fra il 1786 e il 1855), cfr. per esempio LUZZATTO, *'Dolus malus'*, cit., p. 10, ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 6 e 199 s., e C.Ş. TOMULESCU, *Éléments vulgaires romains dans la pratique juridique de la Dacie*, in «Au delà des frontières: mélanges W. Wolodkiewicz», Varsovie, 2000, p. 319. Sulle formalità documentali con cui esse vennero redatte si veda per esempio E. PÓLAY, *Die Formalitäten der Urkunden der siebenbürger Wachstafeln*, in «Klio», LIII, 1971, p. 223 ss.

¹¹⁹ Precisamente, la più antica data al 131 (si veda «CIL.» 3.2, p. 954, n. XVII), le più recenti al 167 (si veda «FIRA», III, § 41, 120 e 157). Cfr. per esempio TOMULESCU, *Éléments vulgaires*, cit., p. 319.

non me lo impedisse, forse anch'io mi proverei ad aggiungere la mia alle molte voci che hanno sottoposto ad analisi dettagliata i numerosi spunti cui la lettura delle tavolette dà luogo. In questa sede, mi limiterò ad una valutazione di sintesi, inerente alle regole di cui, nella pratica negoziale documentata dalle tavolette, i soggetti interessati paiono aver tenuto conto. I negozi posti in essere, quali risultano dai trittici, possono essere convenzionalmente ricondotti a quattro categorie¹²¹:

- 1) Prestiti a mutuo, cui si sovrappongono, per la restituzione del denaro, *stipulationes sortis et usurarum* (ed un *constitutum debiti*)¹²²;
- 2) Compravendite di schiavi e di una casa¹²³;
- 3) Società¹²⁴;
- 4) Lavoro subordinato (*locationes operarum*)¹²⁵.

Non ho la possibilità, qui, di soffermarmi analiticamente su ciascuna di tali fattispecie, che - come risulta dall'onomastica delle parti, sottoposta ad attento esame da studiosi autorevoli¹²⁶ - vede implicati sia romani sia, soprattutto, stranieri. In questa sede, basti dire che si tratta, per lo più, di fattispecie negoziali *iuris gentium*, come tali - pertanto - normalmente accessibili anche ai peregrini, ma dei quali impressiona la tendenza, puntualmente riscontrabile, di avvalersi del diritto romano (ad una distanza, in fondo, di pochi decenni dalla conquista), anche laddove avrebbero teoricamente potuto farne a meno. Il che la dice lunga sulla potenza dei «centri di irradiazione» della cultura giuridica romana, esistenti in Dacia¹²⁷. Ma esaminiamo il caso ritenuto, forse a ragione, più esemplare della prassi invalsa nella provincia transdanubiana, ossia quello dell'acquisto della metà di una casa da parte di una donna non romana, *Andueia Batonis*¹²⁸, in ordine al quale compare, nella corrispondente tavoletta (così come, del resto, in tutte le altre aventi ad oggetto una compravendita¹²⁹), l'espressione '*emit manicipioque accepit*'¹³⁰. Si dà cioè attestazione della circostanza che l'edificio, una volta

¹²⁰) Dell'ampia bibliografia esistente in materia di tavolette transilvaniche cercheremo di dare conto, in modo essenziale, nelle note seguenti. Per un'ampia rassegna si veda, comunque, per esempio ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 252 ss.

¹²¹) In ciò accogliendo la classificazione di TOMULESCU, *Eléments vulgaires*, cit., p. 317 ss., dalla quale, del resto, non si discostano molto quelle di altri autori: si vedano per esempio ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 200 ss., e MEYER, *Legitimacy*, cit., p. 176 ss.

¹²²) Cfr. «FIRA», III, § 120, 122 e 123. Il *constitutum debiti* è incastonato, probabilmente, nel rapporto di mutuo di cui alla tavoletta scritta in greco: si veda «CIL.» 3.2, p. 933, n. IV.

¹²³) Cfr. «FIRA», III, § 87-90.

¹²⁴) Cfr. «FIRA», III, § 157. Si veda anche «FIRA», III, § 41, a proposito dello scioglimento di un collegio funerario.

¹²⁵) Cfr. «FIRA», III, § 150.

¹²⁶) Si vedano ad esempio K. VISKY, *Quelques remarques sur la question des mancipations dans les triptyques de Transylvanie*, in «RIDA», XI, 1964, p. 208 e nt. 7, LUZZATTO, *Sul regime*, cit., p. 17, TOMULESCU, *Le droit romain*, cit., p. 697 e nt. 31 s., ed *Eléments vulgaires*, cit., p. 325, ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 159 s. e 199 ss., e MEYER, *Legitimacy*, cit., p. 179 s. e nt. 51.

¹²⁷) Con particolare riferimento alle zone in cui erano acuartierate le milizie romane. Si vedano ad esempio LUZZATTO, '*Dolus malus*', cit., p. 13, G. CIULEI, *Die Manzipation in den siebenbürgischen Wachstafeln*, in «RIDA», XXIV, 1977, p. 164, 172 e 175, ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 104, 208, 211 - che fa inoltre rilevare come diverse, tra le tavolette, risultino formate nelle *canabae* della XII legione, o comunque riportino i nomi di soldati in qualità di parti o testimoni -, e SPAGNUOLO VIGORITA, *Diritti locali*, cit., p. 223.

¹²⁸) Il suo nome compare anche in un'altra tavoletta, relativa ad un mutuo («FIRA», III, § 123), e si ritiene che ella fosse, più esattamente, di origine illirica: si vedano ad esempio VISKY, *Quelques remarques*, cit., p. 275, E. PÓLAY, *Hauskaufvertrag aus dem römischen Dakien*, in «Oikumene», I, 1976, p. 200, e ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 201 e 213. E' accertato, d'altronde, che nella zona aurifera era stanziata una fitta comunità proveniente dalla Dalmazia, come può anche evincersi dalla toponomastica (*vicus Pirustarum*, frazione di Alburno, dove era ubicata la casa menzionata nel nostro trittico): sul punto, ed anche in merito alla sopravvivenza, in Dacia, di alcune costumanze proprie del paese d'origine, si vedano ad esempio VISKY, *Quelques remarques*, cit., p. 271, PÓLAY, *Hauskaufvertrag*, cit., p. 198 s., ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 27 s., 68, 143, 167, 182, 213 e 249, NÈVE, *rec.* a ŞOTROPA, cit., p. 184 s., PISO, *Epigraphica*, cit., p. 201 ss., e '*Rumänien*', cit., p. 486, e V. RUSU-BOLINDEŢ, C. ROMAN, E. BOTA, A. ISAC, A. PAKI, F. MARCU, M. BODEA, *Forme de habitat în punctul Balea*, in «Alburnus Maior», I, cit., p. 400 (*Summary*).

¹²⁹) Si vedano ancora le fonti citate *supra*, nt. 123.

¹³⁰) Si veda «FIRA», III, § 90: '*Andueia Batonis emit mancipioque accepit domus partem dimidiam, interantibus partem [dex]tram, qu<a> est Alb(urno) Maiori vico Pirustar[um in]t[er] ad]fines Platorem Accep]t[ianum et Ingenum Callisti (denariis) trecentis de Veturi[o Valente]. Eam domus partem dimidiam, q(ua) d(e) a(gitur), cum su[is s]aepibus saepimentis finibus aditibus claustris fenestris, ita uti*

comprato, sarebbe stato trasferito in proprietà mediante una *mancipatio*, la quale però, come si sa, era un atto traslativo riservato ai soli cittadini romani, e – per di più – in riferimento esclusivo alle cosiddette *res mancipi*, quale un immobile sito in provincia (si veda Gai., *inst.* 2.14a)¹³¹ non può essere in alcun modo considerato. Né ad una proprietà provinciale poteva afferire l'istituto dell'usucapione, di cui pur il trittico fa menzione¹³². E' stato sostenuto, in dottrina¹³³, che *Alburnus Maior* era un *vicus* afferente ad *Apulum*¹³⁴, città romana che, avendo ricevuto il privilegio del *ius Italicum*, non poteva più ritenersi, seppur fittiziamente, provinciale, potendo essere perciò qualificata la proprietà immobiliare come *dominium ex iure Quiritium*. Ma a parte il fatto che tale privilegio, solitamente concesso alle colonie, non è in quest'epoca per *Apulum* (che nel 159, anno in cui la tavoletta fu redatta, non era forse neppure *municipium*!¹³⁵) ancora attestato, osterebbero pur sempre sia il riferimento al *tributum* (contenuto anch'esso nel trittico), cui non erano assoggettati i fondi italici¹³⁶, sia il rilievo che l'acquirente non è un *civis*, né tantomeno, a quanto pare, uno straniero dotato di *commercium* (così sostenne, a suo tempo, Weiss, ma nulla, francamente, va a conferma di questa tesi)¹³⁷. Tutto lascia pensare, invece, che per casi come il nostro si facesse ricorso ai formulari negoziali romani (diffusi nella regione mineraria e nelle vicine *canabae* della *XIII legio*)¹³⁸, e che ciò derivasse da una sorta di «mec-

*clao fixsa et optima maximaque est, <Andueia Batonis> h(abere) r(ecte) l(iceat). [E]t si quis eam domum partemve quam quis [e]x [ea] evicerit, q(uo) m(inus) Andueia Batonis e(ive) a(d) quem e(a) r(es) p(ertinebit) h(abere) p(ossidere) u(su) c(apere) r(ecte) l(iceat), <um quantum id erit> qu[o]d ita licitum n[on] erit, t(antum) p(ecuniam) r(ecte) d(ari) f(ide) r(ogavit) Andueia Batonis, <(ari)> fide promisit Veturius Valens. Proque ea do[mus partem dim]idiam pretium (denarios) CCC Veturius Valens a[b A]n[du]e[i]a Ba[tonis] accep[si]t [et] <h>ab[ere] se dixit]. Conventu[que] int[er] eos [uti] Veturius Valens pro ea] domo tributa usque ad recensum dep[en]d[en]da]. Act[um] Alb[urno] Maiori prid[ie] Nonas Maias Qui[n]tilio et Prisco cos. L. Vasidius V[ic]tor sig[navit]. T. F[el]ix. M. Lucani Melioris. Platoris Carpi. T. Aureli Prisci. Batonis Annaei. Veturi Valentis venditoris?». Si osservi che sono romani tanto il nome del venditore Veturio Valente quanto quelli dei testimoni: cfr. per esempio ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 212.*

¹³¹) Gai., *inst.* 2.14a: 'Item stipendiaria praedia et tributaria nec mancipi sunt'. Si vedano anche, per esempio, VISKY, *Quelques remarques*, cit., p. 276, TOMULESCU, *Le droit romain*, cit., p. 697, e *Éléments vulgaires*, cit., p. 320, GROSSO, *La condizione*, cit., p. 69, PÓLAY, *Hauskaufvertrag*, cit., p. 206 ss., ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 190 e 213, e SPAGNUOLO VIGORITA, *Diritti locali*, cit., p. 223.

¹³²) In seguito, come noto, alla proprietà provinciale sarebbe stata applicata, semmai, la *praescriptio longi temporis*, non certo l'usucapione: si veda Gai., *inst.* 2.46; cfr. per esempio LUZZATTO, 'Dolus malus', cit., p. 11, E. PÓLAY, *Die Zeichen der Wechselwirkungen zwischen römischen Reichsrecht und dem Peregrinenrecht im Urkundenmaterial der sieberbürgischen Wachstafeln*, in «ZSS.», LXXIX, 1962, p. 65, e *Hauskaufvertrag*, cit., p. 209, TOMULESCU, *Le droit romain*, cit., p. 706, GROSSO, *La condizione*, cit., p. 70, ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 190 e 215, SPAGNUOLO VIGORITA, *Diritti locali*, cit., p. 223, e intervento a K. HACKL, *Il processo civile nelle province*, in «Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale. Princeps e procedure dalle leggi Giulie ad Adriano» (*Atti Copanello 1996*), Napoli, 1999, p. 329.

¹³³) Si veda per esempio E. WEISS, *Peregrinische Manzipationsakte*, in «ZSS.», XXXVII, 1916, p. 139 e 146 ss.

¹³⁴) Su *Apulum*, si veda *supra*, § II.2 nt. 90. Analoghe considerazioni valgono riguardo ad *Ampelum*, altra località vicina, alla quale si potrebbe teoricamente ipotizzare che *Alburnus Maior* in qualche modo afferisse: si veda ancora *supra*, nt. 90; cfr. per esempio PÓLAY, *Die Zeichen*, cit., p. 63 s.

¹³⁵) A conferma, si veda per esempio LUZZATTO, 'Dolus malus', cit., p. 11 s., PÓLAY, *Die Zeichen*, cit., p. 63 s., e *Hauskaufvertrag*, cit., p. 203, 208, VISKY, *Quelques remarques*, cit., p. 276 s., TOMULESCU, *Le droit romain*, cit., p. 695 s. nt. 26, e ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 214 e 228 s. nt. 15.

¹³⁶) L'ipotesi che si trattasse semplicemente dei *tributa municipalia* (per la quale si veda ad esempio WEISS, *Peregrinische*, cit., p. 146 ss.) non pare accoglibile, soprattutto perché, come si è detto, una vera e propria organizzazione municipale, colà, non esisteva ancora (*Alburnus* si trovava in territorio soggetto al *procurator aurariarum*), dovendosi pertanto riferire la menzione, che nel testo si fa del '*recensus*', al censimento provinciale generale: cfr. per esempio LUZZATTO, 'Dolus malus', cit., p. 11 s. e 14, PÓLAY, *Hauskaufvertrag*, cit., p. 208 s., ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 124, 213 e 216, e SPAGNUOLO VIGORITA, *Diritti locali*, cit., p. 223.

¹³⁷) WEISS, *Peregrinische*, cit., p. 139, ripreso per esempio da W. KUNKEL, 'Mancipatio', in A. PAULY, G. WISSOWA, «Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft», XIV, Stuttgart, 1928, c. 1001; ma si vedano, per l'appunto, le critiche mossegli ad esempio da PÓLAY, *Die Zeichen*, cit., p. 59 ss., e *Hauskaufvertrag*, cit., p. 201 ss., TOMULESCU, *Le droit romain*, cit., p. 695 s. e nt. 26 e p. 697 s., e ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 214 e 228 s. nt. 15.

¹³⁸) Come del resto dimostrato dal fatto che alcune tavolette furono formate ad *Apulum*: si veda «FIRA», III, § 88-89. Cfr. *supra*, nt. 127; si vedano anche, più in generale, per esempio LUZZATTO, 'Dolus malus', cit., p. 10 e 13, S. MROZEK, *Les prix dans les mines d'or de Dacie au II siècle de n.è.*, in «Apulum», IX, 1971, p. 451, ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 94 e 206 ss. – secondo il quale, in particolare, i formulari negoziali, diffusi in origine nelle *canabae*, e facilmente adattabili alle più diverse esigenze poste dal caso concreto, vennero poi ampiamente utilizzati anche nelle zone circonvicine –, e SPAGNUOLO VIGORITA, *Diritti locali*, cit., p. 223.

canica» trasposizione di quelli, pur non formalmente adeguata alla realtà provinciale. Ora, se questo fosse frutto di una inconsapevole, acritica, anche se reiterata, attività emulativa degli schemi romani¹³⁹ ovvero di una cosciente operazione giurisprudenziale, pur priva di carattere scientifico, condotta a livello locale¹⁴⁰, non è facile dire. La mia impressione è più incline ad accogliere la seconda ipotesi, come tende del resto a fare la dottrina oggi, forse, prevalente, secondo la quale il diritto regionale applicato in Dacia sarebbe consistito, più che in un portato di tradizioni giuridiche precedenti (usi e regole autoctone, o addirittura greche¹⁴¹, di cui si ha ben scarsa traccia), in una sorta di diritto romano «volgare», o involgarito, o adattato *ad usum provinciae*¹⁴². Di ciò potrebbe trarsi conferma, qua e là, anche dall'analisi degli altri trittici¹⁴³. Pertanto, la formazione di un diritto romano volgare – che solitamente consegue, nella vasta compagine imperiale, alla concessione della cittadinanza nel 212 – in Dacia, invece, potrebbe avere effettivamente *preceduto*¹⁴⁴ di molto quella data, ed è senz'altro plausibile supporre (pur in mancanza di testimonianze significative) che anche nel III secolo si sia

¹³⁹) L'alternativa è lucidamente posta da LUZZATTO, *Processo provinciale e autonomie cittadine*, in «Journal of Juristic Papyrology», XV, 1965, p. 61 nt. 23, e *Sul regime*, cit., p. 17. Nel solco di questa prima tendenza interpretativa pare collocarsi, comunque, lo stesso Luzzatto, il quale, in *Sul regime*, cit., p. 17 nt. 26, parla di mera opera di trascrizione dello scriba provinciale da quello romano; si veda anche per esempio VISKY, *Quelques remarques*, cit., p. 277.

¹⁴⁰) A sostegno di quest'altra tendenza interpretativa si veda per esempio TOMULESCU, *Le droit romain*, cit., p. 706 e 708, ed *Éléments vulgaires*, cit., p. 318 s. – che pur non escludendo l'eventualità, qua e là, di errori dei copisti, ritiene le tavolette frutto dell'opera di giuristi volgari, operanti in ambito provinciale –, A. POPESCU, *La Dacie et l'enigme Gaius*, in «SDHL.», XXXIX, 1973, p. 509, e SPAGNUOLO VIGORITA, *Diritti locali*, cit., p. 222 s.

¹⁴¹) Per le quali si vedano ad esempio le tesi di E. PÓLAY, *Die Verträge der siebenbürgischen Wachstafeln*, in «Das Altertum», XIX, 1973, p. 23 ss., e *Die Spuren eines hellenistischen Einflusses in den Verträgen der siebenbürgischen Wachstafeln*, in «Labeo», XIX, 1973, p. 330 ss., che hanno avuto scarso seguito tra gli studiosi. Ricordiamo peraltro che, tra i contratti di mutuo, ve n'è uno scritto in greco: cfr. «CIL.» 3.2, p. 933, n. IV; si vedano anche per esempio ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 200 s., e TOMULESCU, *Éléments vulgaires*, cit., p. 324 s.

¹⁴²) Su questa linea per esempio LUZZATTO, *Dolus malus*, cit., p. 13 s., e *Processo provinciale*, cit., p. 61 nt. 23, TOMULESCU, *Le droit romain*, cit., p. 692 s., 696 s. e 707 s., ed *Éléments vulgaires*, cit., p. 317 ss., ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 216, 249 (che appare peraltro incline a rimarcare l'importanza più della diffusa applicazione del diritto romano, in sé considerato, che non degli aspetti volgari inerenti a questo fenomeno), e G. CAMODECA, *La prassi giuridica municipale. Il problema dell'effettività del diritto romano*, in «Gli statuti municipali», cit., p. 525 s. Peraltro, la dottrina secondo cui si tratterebbe di diritto romano puro, da noi già ampiamente contestata, è per lo più risalente, o comunque minoritaria: si vedano ad esempio, oltre al citato WEISS, *Peregrinische*, cit., p. 136 ss., V. ARANGIO RUIZ, G. PUGLIESE CARRATELLI, *Tabulae Herculanaenses*, in «La parola del passato», IX, 1954, p. 61, e MEYER, *Legitimacy*, cit., p. 182.

¹⁴³) Sui quali, come detto, non possiamo, in questa sede, dettagliatamente soffermarci. Si pensi comunque, a titolo di esempio, alla vendita di cui a «FIRA», III, § 88, dove alle consuete espressioni relative alla garanzia per i vizi si aggiunge quella originale 'caducum' (cfr. TOMULESCU, *Le droit romain*, cit., p. 702, ed *Éléments vulgaires*, cit., p. 321, e ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 209 s.); o alle altrettanto inusitate espressioni 'apochatum pro uncis duabus', di cui in «FIRA», III, § 88 e 89, ed 'empta sportellaria', di cui in «FIRA», III, § 87, allusive al precedente acquisto fatto *nummo uno* (cfr. A. WATSON, 'Apochatum pro uncis duabus', in «RIDA.», X, 1963, p. 247 ss., VISKY, *Quelques remarques*, cit., p. 272 ss., TOMULESCU, *Autour de l'expression 'apochatum pro uncis duabus'*, in «RIDA.», XVI, 1969, p. 337 ss., *Le droit romain*, cit., p. 699 ss., ed *Éléments vulgaires*, cit. p. 321, e PÓLAY, *Hauskaufvertrag*, cit., p. 204 s. e nt. 22); o alla vendita di cui in «FIRA», III, § 89, dove, tra i vizi tradizionalmente contemplati nell'editto edilizio, si fa menzione solo dell'eventualità che la schiava non sia sana, mentre la garanzia per l'evizione è attuata con una *stipulatio al simplum*, anziché al *duplum* (ciò che è riscontrabile, d'altronde, nella nostra stessa tavoletta: cfr. TOMULESCU, *Le droit romain*, cit., p. 702 e 704, ed *Éléments vulgaires*, cit. p. 321, PÓLAY, *Hauskaufvertrag*, cit., p. 211 ss., e ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 211 s., 215 s.); o ancora al fatto che la società, di cui a «FIRA», III, § 157, sia costituita a termine (figura, questa, non conosciuta dal diritto romano: cfr. TOMULESCU, *Éléments vulgaires*, cit. p. 322 s.); o infine alla *locatio operarum*, di cui a «FIRA», III, § 150, dove, in deroga al diritto romano comune, le parti convengono che in caso di forza maggiore (inondazione) la *merces* verrà proporzionalmente ridotta al prestatore di lavoro (cfr. ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 218 s. – il quale fa peraltro rilevare il carattere consensuale della deroga –, e TOMULESCU, *Éléments vulgaires*, cit., p. 323). Si veda comunque in generale, ad integrazione, lo stesso TOMULESCU, *Éléments vulgaires*, cit., p. 317 ss., scritto espressamente dedicato all'argomento in questione.

¹⁴⁴) A questo dato, che pur si basa su un riscontro di carattere cronologico assai semplice, solo di rado viene, a nostro avviso, attribuito il giusto rilievo, in dottrina (si veda per esempio ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 224 ss. e 249, ma più in riferimento all'affermazione del diritto romano come tale che non ai suoi, per la verità rilevantissimi, aspetti degenerativi): è invece importante sottolineare, qui, come il processo di involgarimento del diritto sia connotato, in Dacia – provincia annessa da qualche decennio appena –, da impressionante *precocità*.

poi proseguito su quella strada¹⁴⁵.

2. Cenni sull'esercizio della giurisdizione

Per completezza, qualche considerazione inerente al modo in cui veniva esercitata la funzione giurisdizionale, nella nostra provincia. Gli spunti ricavabili dalle fonti sono piuttosto poveri¹⁴⁶, né bisogna d'altronde cedere alla tentazione di calare *in toto*, di peso, sulla Dacia i rilievi di carattere generale che la dottrina, in astratto, formula in merito alla *iurisdictio* nelle province imperiali. Come già si accennava in precedenza, basti ricordare che qui, in mancanza di *civitates peregrinae*, la giustizia era amministrata unicamente da tribunali romani, fossero essi quelli municipali e coloniali (fino ad un certo limite di valore delle controversie)¹⁴⁷ ovvero quelli dei governatori¹⁴⁸. La questione se trovasse applicazione o meno, in un contesto come il nostro, l'editto provinciale è discussa in dottrina¹⁴⁹; applicazione, forse sì; emanazione, da parte di un *legatus Augusti*, ci pare più dubbio¹⁵⁰. In ogni caso, va rammentato che nelle *provinciae Caesaris* non esisteva una figura che, come il questore nelle *provinciae populi*, tenesse luogo degli edili curuli¹⁵¹, sebbene gli editti di quest'ultimi – in materia, per esempio, di garanzie della vendita – sembrino trovare senz'altro riscontro, nelle tavolette transilvaniche¹⁵².

Per la risoluzione delle controversie il governatore sarà stato chiamato a giudicare – seguendo, presumibilmente, le regole del processo cognitorio¹⁵³ – ora in base al diritto romano, ora in base al

¹⁴⁵ In merito, si vedano per esempio LUZZATTO, 'Dolus malus', cit., p. 14 s., VISKY, *Quelques remarques*, cit., p. 278, e ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 224 s. e 249.

¹⁴⁶ Sul punto, si veda per esempio ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 133 e 135 ss.

¹⁴⁷ Tale limite variava a seconda dei casi, ma oscillava, generalmente, tra i 10.000 ed i 15.000 sesterzi: cfr. ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 83, 87 e 134; si veda anche, per esempio, TALAMANCA, in «Lineamenti», cit., p. 503.

¹⁴⁸ Ivi compresi, dunque, i procuratori presidiali del periodo intermedio (119-168): cfr. ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 133, secondo cui però dopo il 168 al legato spettava, oltre alla giurisdizione penale, «gran parte» di quella civile; affermazione, questa, che ci pare discutibile, dato che, non essendo attestata la presenza di un *iuridicus*, e non avendo i procuratori finanziari competenza in questo campo (sul punto, si veda *supra*, nt. 55), non si vede con chi altri egli avrebbe potuto dividerla.

¹⁴⁹ Tale questione – connessa del resto a quella dell'esistenza, o meno, in esse, di una procedura *per formulas* (per la quale si veda anche *infra*, nt. 153) – è da lungo tempo oggetto di dispute. Per una rassegna di opinioni si vedano qui, solo a titolo di esempio, P. WEISS, *Studien zu den römischen Rechtsquellen*, Leipzig, 1914, p. 106 s., A. GUARINO, *Gaio e l'editto provinciale*, in «Le ragioni del giurista», Napoli, 1983, p. 305 ss., e HACKL, *Il processo civile*, cit., p. 299 ss., favorevoli ad una soluzione in senso positivo; R. MARTINI, *Ricerche in tema di editto provinciale*, Milano, 1969, p. 129 ss., e AMELOTTI, *Reichsrecht*, cit., p. 212, favorevoli ad una soluzione in senso negativo.

¹⁵⁰ In ciò accogliendo, dunque, l'opinione di MARTINI, *Ricerche*, cit., p. 137 e 140, e TALAMANCA, *rec. a* ŞOTROPA, cit., p. 779. Si veda invece per esempio ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 44 e 142 s., che in Dacia dà per scontata l'emanazione dell'editto.

¹⁵¹ Si veda Gai., *inst.* 1.6; cfr. per esempio VISKY, *Quelques remarques*, cit., p. 274, TALAMANCA, *Gli ordinamenti*, cit., p. 163, e GUARINO, *Gaio*, cit., p. 307 e 310. Nondimeno, si rammenti che nelle città operavano magistrati con potestà edilizia, che avevano anche giurisdizione sui mercati: cfr. per esempio MARTINI, *Ricerche*, cit., p. 138 ss., e ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 88.

¹⁵² Si veda ancora «FIRA», III, § 87-90; cfr. per esempio G.B. IMPALLOMENE, *L'editto degli edili curuli*, Padova, 1955, p. 135 nt. 24, PÓLAY, *Die Zeichen*, cit., p. 55, 78, e *Hauskaufvertrag*, cit., p. 211 ss., VISKY, *Quelques remarques*, cit., p. 274, e MARTINI, *Ricerche*, cit., p. 138 ss.

¹⁵³ E' assai dubbio se il processo celebrato davanti ad un funzionario imperiale potesse svolgersi *per formulas* (il che a Roma, per esempio, non accadeva): questo resta, a nostro avviso, il punto forse principale della questione, alla luce del quale andrà affrontato il problema, connesso, dell'emanazione dell'editto provinciale. Per una rapida rassegna di opinioni si vedano qui, ad esempio, M. WLASSAK, *Zum römischen Provinzialprozess*, in «Sitzungsberichte. Akademie der Wissenschaften, Wien, philosophisch-historische Klasse», CXC, 1919, p. 1 ss., per il quale anche nelle province imperiali era senz'altro invalsa la procedura formulare, M. KASER, *Das römische Zivilprozessrecht*, München, 1966, p. 119 ss., 343 ss. e 368 ss. (che è di parere esattamente opposto), ŞOTROPA, *Le droit romain*, cit., p. 44, 47 e 134 (il quale, pur dicendosi altrove convinto della formale emanazione, in Dacia, di un editto giurisdizionale, tuttavia ritiene che l'unica forma processuale concretamente osservata fosse quella cognitoria), TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1990, p. 364 (che si dichiara scettico circa la reale possibilità di risolvere un problema come quello in esame), M. LEMOSSE, *Le procès provincial classique*, in «Mélanges A. Magdelain», Paris, 1998, p. 239 ss., e HACKL, *Il processo*, cit., p. 314, che paiono seguire Wlassak, MARTINI, *intervento ad* HACKL, *Il processo*, cit., p. 322, che si rifà invece a Kaser. A proposito della involuzione che il processo formulare stesso aveva subito, comunque, nella

ius gentium, ora – per il caso di lite fra stranieri locali – in base agli usi invalsi nella zona, che però, come abbiamo visto, sembrano coincidere del tutto, ormai, con una sorta di diritto romano precocemente involgarito. In particolare, l'applicazione che si fa, di questo, in tutti, o quasi, i tritici transilvanici (e specie in quelli in materia di compravendita), sembra presupporre la consapevolezza, nelle parti, che *di regole cosiffatte, e non di altre, le autorità giurisdizionali avrebbero poi tenuto conto*¹⁵⁴.

prassi provinciale avanzata del principato – involuzione tale da renderne lo svolgimento sempre più simile a quello della *cognitio extra ordinem* –, si vedano ad esempio, per tutti, L. WENGER, *Institutionen des römischen Zivilprozessrechts*, München 1925, trad. it. – *Istituzioni di procedura civile romana* –, Milano, 1938, p. 259 nt. 18, 261 ss., e TALAMANCA, *Istituzioni*, cit., p. 364.

¹⁵⁴) Di tutto ciò gli organi giudicanti avrebbero preso, a nostro avviso, col passar del tempo, semplicemente atto; anche a prescindere, cioè, dal fatto che, come sostiene SPAGNUOLO VIGORITA, *Diritti locali*, cit., p. 223, i giuristi provinciali avessero consigliato, o meno, di rivestire gli atti di forme o elementi romani, proprio in vista di una maggior tutela giurisdizionale. Si vedano anche per esempio A. SEGRÈ, *L'applicazione del diritto romano nelle provincie orientali dell'impero dopo la costituzione antoniniana*, in «RISG.», LXXXV, 1948, p. 424 (secondo cui del diritto adattato *ad usum provinciae* si sarebbe ben presto tenuto conto anche, addirittura, in sede di appello), VISKY, *Quelques remarques*, cit., p. 269, che parla di «*pratique judiciaire des péregrins*», e TOMULESCU, *Le droit romain*, cit., p. 708.